



# ***CITTA' DI SACILE***

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

# ***REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'***

# SOMMARIO

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<b>CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
ART. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA	6
ART. 2 - VALIDITÀ	6
ART. 3 - VIOLAZIONI	6
ART. 4 - SANZIONI	6
ART. 5 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	7
ART. 6 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE	7
ART. 7 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE	7

## TITOLO II – IGIENE DELL'ABITATO

<b>CAPITOLO 2 - SCARICHI</b>	<b>8</b>
ART. 8 - DEFLUSSO E SCOLO DELLE ACQUE	8
ART. 9 - SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE	8
ART. 10 - POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHE	8
ART. 11 - SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE E/O POZZI NERI	8
ART. 12 - DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI	9
<b>CAPITOLO 3 - IGIENE URBANA</b>	<b>9</b>
ART. 13 - TERRENI NON EDIFICATI ED AREE SCOPERTE	9
ART. 14 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	9
ART. 15 - UTILIZZO DI MATERIALE ORGANICO	10
ART. 16 - PULIZIA DEI FABBRICATI	10
ART. 17 - RIFIUTI PUTRESCIBILI	10
ART. 18 - RIFIUTI SOLIDI URBANI	10
ART. 19 - CAMINI	10
ART. 20 - TIPO DI COMBUSTIBILE	11
ART. 21 - CAMINETTI DA GIARDINO: BARBECUE	11
ART. 22 - ALTEZZE DELLE EMISSIONI	11
ART. 23 - ANIMALI DA AFFEZIONE	11
ART. 24 - PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI	11
<b>CAPITOLO 4 - ARIA</b>	<b>12</b>
ART. 25 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI	12
ART. 26 - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA E TUTELA URBANA	12
ART. 27 - ATTIVITÀ' CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI	13
ART. 28 - ATTIVITÀ' DI ELIOCOPIATURA	13
ART. 29 - ATTIVITÀ' CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI	13
ART. 30 - LAVANDERIE A SECCO	14
ART. 31 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI	14
ART. 32 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, COPERTURE, ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	15

<b>CAPITOLO 5 - STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI</b>	<b>15</b>
ART. 33 - SERBATOI DI ACCUMULO DI PRODOTTI CHIMICI	15
ART. 34 - CONDOTTI DI COLLEGAMENTO	16
<b>CAPITOLO 6 - RUMORE</b>	<b>17</b>
ART. 35 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	17
ART. 36 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	17
ART. 37 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	18
<b>CAPITOLO 7 - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE</b>	<b>20</b>
ART. 38 - COMPITI DEL COMUNE	20
ART. 39 - COMPITI DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI	20
ART. 40 - DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA	20
ART. 41 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	20

### **TITOLO III – ATTIVITA' SANITARIE**

<b>CAPITOLO 8 -VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE</b>	<b>21</b>
ART. 42 - DEFINIZIONI	21
ART. 43 - VIGILANZA	22
ART. 44 - REQUISITI DEI LOCALI	22
<b>CAPITOLO 9 - VIGILANZA SU ARTI O MESTIERI PARTICOLARI</b>	<b>23</b>
ART. 45 - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	23
ART. 46 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI	23
ART. 47 - MEZZI DI PROTEZIONE SANITARIA	24
ART. 48 - RIFIUTI	24
ART. 49 - PUBBLICITÀ SANITARIA	24
ART. 50 - SANZIONI	25

### **TITOLO IV – IGIENE DELLE COSTRUZIONI**

<b>CAPITOLO 10 - AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA</b>	<b>26</b>
ART. 51 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI	26
ART. 52 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ	26
ART. 53 - GRONDE E PLUVIALI	26
ART. 54 - PARAPETTI - RINGHIERE - DAVANZALI	27
<b>CAPITOLO 11 -REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI</b>	<b>27</b>
ART. 55 - PRINCIPI GENERALI	27
ART. 56.- AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE	27
ART. 57 - SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE	28
ART. 58 - EDIFICI POSTI SU TERRENI PROSPICIENTI MURI O SCARPATE	28
ART. 59 - PRESENZA DI OSTACOLI SULLE SUPERFICI AREOILLUMINANTI	28
ART. 60 - OSCURAMENTO DI AMBIENTI CONFINATI	28
ART. 61 - SUPERFICIE AERO ILLUMINANTE NEI SERVIZI IGIENICI	29

ART. 62 -	CORRIDOI E DISIMPEGNI VANI SCALA - SUPERFICIE MINIMA APRIBILE PER L'AREAZIONE - VENTILAZIONE FORZATA	29
ART. 63 -	VERANDE - POGGIOLI - TERRAZZE	29
ART. 64 -	ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI	29
ART. 65 -	CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI	29
ART. 66 -	DIFESA DAL RUMORE E REQUISITI FONO-ISOLANTI DELLE STRUTTURE	30
ART. 67 -	SERVIZI IGIENICI NELLE ABITAZIONI	30
ART. 68 -	CUCINE - CUCININI - ZONA COTTURA NEI LOCALI DI ABITAZIONE	30
<b>CAPITOLO 12 -ALLOGGI ANTIGIENICI</b>		<b>31</b>
ART. 69 -	DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIIGIENICO	31
ART. 70 -	DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE	31
<b>CAPITOLO 13 -CORTILI E CAVEDI</b>		<b>32</b>
ART. 71 -	DIMENSIONI DEI CAVEDI	32
ART. 72 -	DIMENSIONI MINIME DEI CORTILI INTERNE	32
ART. 73 -	POZZI DI LUCE - CHIOSTRINE	33
<b>CAPITOLO 14 -SOPPALCHI</b>		<b>33</b>
ART. 74 -	SOPPALCHI - SUPERFICIE - ALTEZZA - AEROILLUMINAZIONE	33
ART. 75 -	LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI	34
ART. 76 -	TAVERNE IN LOCALI SEMINTERRATI	34
ART. 77 -	SCALE PER USO COLLETTIVO O CONDOMINIALE	35
ART. 78 -	SCALE CHE NON COSTITUISCONO PARTE COMUNE O NON SIANO DI USO PUBBLICO	35
<b>CAPITOLO 15 -NORME IGIENICO SANITARIE PER I CANTIERI</b>		<b>35</b>
ART. 79 -	OPERE DI DEMOLIZIONI DI FABBRICATI	35
ART. 80 -	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI RESIDENZIALI	36
<b>CAPITOLO 16 - SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI - SERVIZI ALL'INFANZIA</b>		<b>36</b>
ART. 81 -	SCUOLE PRIVATE	36
ART. 82 -	ASILI NIDO PRIVATI	36
ART. 83 -	LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI E ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA )	37
ART. 84 -	CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE	37
<b>CAPITOLO 17 - STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - PALESTRE</b>		<b>38</b>
ART. 85 -	PISCINE PER USO PRIVATO	38
ART. 86 -	PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO	38
ART. 87 -	VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP	38
<b>CAPITOLO 18 -AUTORIMESSE</b>		<b>39</b>
ART. 88 -	CARATTERISTICHE	39
ART. 89 -	AUTORIMESSE PER CARRI FUNEBRI	39
ART. 90 -	AUTORIMESSE PUBBLICHE	39

## **TITOLO V – IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

<b>CAPITOLO 19 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AMBIENTI ADIBITI A LOCALI DI LAVORO</b>	<b>40</b>
ART. 91 - CAMPO DI APPLICAZIONE	40
ART. 92 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI	40
ART. 93 - REQUISITI PER PORTATORI DI HANDICAP	40
ART. 94 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI	41
ART. 95 - CARATTERISTICHE FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	41
ART. 96 - PARETI	41
ART. 97 - PAVIMENTI	41
ART. 98 - COPERTURE	41
ART. 99 - ALTEZZA DEI LOCALI	42
ART.100 - SUPERFICIE DEI LOCALI	43
ART.101 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI	43
ART.102 - USCITE	44
ART.103 - SOPPALCHI AD USO LAVORATIVO	44
ART.104 - SCALE DI ACCESSO	44
ART.105 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	45
ART.106 LOCALI DI RIPOSO - REFETTORI E MENSE - CAMERA DI MEDICAZIONE - AMBULATORIO AZIENDALE	46
ART.107 - RISCALDAMENTO - AERAZIONE DEGLI AMBIENTI	47
ART.108 - AERAZIONE DEGLI AMBIENTI	48
ART.109 - ILLUMINAZIONE NATURALE	49
ART.110 - POSTI DI LAVORO A VIDEO TERMINALE	51
ART.111 - MAGAZZINI	51
ART.112 - DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI CHIMICI, FISICI O BIOLOGICI	51
ART.113 – FASCICOLO DELL’OPERA	52

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

<b>CAPITOLO 20 - SANZIONI</b>	<b>53</b>
ART. 114 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	53
ART. 115 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE	53
ART. 116 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	53
ART. 117 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	53
ART. 118 - SANZIONI ACCESSORIE DELL’OBBLIGO DI SOSPENSIONE O CESSARE UNA DETERMINATA ATTIVITA’, DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE	54
ART. 119 – SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	54
ART. 120 – INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA	54
ART. 121 - ABROGAZIONI	54

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA**

Il Regolamento Comunale di Igiene e di Sanità Pubblica (approvato ai sensi degli artt. 218 e 344 del T.U.LL.SS. R.D. 17.07.1934 n. 1265), detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle eventuali particolari condizioni locali.

Per quanto non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento agli atti normativi nazionali e regionali oltre ai Regolamenti comunali.

#### **ART. 2 - VALIDITÀ**

Il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva all'albo pretorio del Comune, e, da quella data, hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l'adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi.

#### **ART. 3 - VIOLAZIONI**

Ogni violazione alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale, è punita con la sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro (art.7 bis D.to Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni).

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### **ART. 4 - SANZIONI**

Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa e gli oneri relativi ad eventuali analisi, determinati in base ai tariffari vigenti, vengono rimosse e devolute al Comune.

## **ART. 5 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, approvato dal Consiglio Comunale e le norme successive di adeguamento.

## **ART. 6 - AUTORITÀ SANITARIA LOCALE**

Il Sindaco o un suo delegato è l'Autorità Sanitaria locale alla quale compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

Per tale attività si può avvalere degli uffici comunali quali Polizia Municipale – Ufficio Tecnico – Ufficio Tutela Ambientale - ecc., ASS e ARPA; questi ultimi, sia in veste di organo di Polizia Giudiziaria, sia quale organo consultivo in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze, ai quali può avanzare richieste e commissionare indagini.

Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dell'ASS o dell'ARPA o su segnalazione di altri uffici o enti, associazioni o cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l'intervento immediato dei sopracitati enti, per verifiche, accertamenti, o formulazione di proposte inerenti il caso.

## **ART. 7 - COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE**

Il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei seguenti compiti:

a) riferire al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità pubblica e della tutela ambientale;

d) effettuare il controllo sull'attuazione dei provvedimenti del Sindaco qualora espressamente riportato sui provvedimenti stessi;

c) in ogni caso assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.

## **TITOLO II – IGIENE DELL'ABITATO**

## **CAPITOLO 2 - SCARICHI**

### **ART. 8 - DEFLUSSO E SCOLO DELLE ACQUE**

É vietata l'esecuzione di lavori sul suolo che ostacolino in qualsiasi modo il normale deflusso delle acque.

Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, piazzali e suoli delle zone fabbricate devono essere smaltite secondo il regolamento comunale di fognatura.

E' vietato scaricare le acque private sul suolo pubblico.

Le acque stagnanti, che sono causa di insalubrità, debbono essere prosciugate a cura della proprietà.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo (oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti), debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti; i bacini devono essere provvisti di idonea recinzione.

Da parte dei proprietari dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

Il dilavamento di piazzali di insediamenti produttivi, nel caso in cui si verificano sversamenti di materiali inquinanti, deve essere preventivamente autorizzato.

### **ART. 9 - SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE**

Lo smaltimento di fanghi biologici e di liquami provenienti da fosse settiche o vasche Imhoff o pozzi neri a tenuta, deve avvenire in impianti autorizzati e il loro trasporto deve essere effettuato da Ditte specializzate e autorizzate.

Per smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante e per lo smaltimento dei fanghi essiccati e palabili provenienti da impianti di depurazione civile, ci si dovrà attenere alla specifica normativa in vigore.

### **ART. 10 - POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHE**

I pozzi neri, ove ne sia consentita la costruzione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) impermeabilità assoluta;
- b) ubicazione in terreno libero, a valle di pozzi di tubature o serbatoi di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni o da muri perimetrali degli edifici non inferiore a 100 cm con interposizione di argilla o di altro materiale impermeabile.

### **ART. 11 - SVUOTAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE E/O POZZI NERI**

Il prelievo dei liquami e dei fanghi biologici deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico, in modo che il travaso dei fanghi e dei liquami avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, nè dispersione nè esalazione. Tali attività possono essere svolte di norma nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 11.00 e dalle ore 14.30 alle 19.00.

Lo smaltimento dei liquami e/o fanghi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.



In caso di tracimazione delle fosse settiche e/o dei pozzi neri, il Sindaco può ingiungere lo svuotamento immediato, con oneri a carico del privato.

#### **ART. 12 - DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI**

É vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'immissione abusiva di sostanze pericolose (oli, idrocarburi, solventi, ecc.), di detersivi, saponi, sostanze comunque contenenti tensioattivi, fitofarmaci (al di fuori della normale pratica agricola) o altri prodotti inquinanti su corpi idrici superficiali, fossati, suolo e sottosuolo.

### **CAPITOLO 3 - IGIENE URBANA**

#### **ART. 13 - TERRENI NON EDIFICATI ED AREE SCOPERTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente puliti, tali da non creare inconvenienti di natura igienico-sanitario, sia dai proprietari che da coloro che ne hanno la disponibilità.

Inoltre non possono essere oggetto di scarico di immondizie o di materiale di rifiuto di ogni genere.

Qualora necessario, il Sindaco potrà imporre idonee misure al fine di evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e rifiuti di qualsiasi tipo.

E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba, al fine di mantenere al decoro dei luoghi al fine di evitare la proliferazione di animali potenzialmente nocivi.

In caso di inadempienza il Sindaco o un suo delegato, con proprio provvedimento, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza il Sindaco attraverso i propri servizi o di privati appositamente incaricati provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

#### **ART. 14 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Le operazioni di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e del verde derivante dallo sfalcio dei prati e della potatura delle piante e siepi è consentita purchè venga eseguita tramite idonee compostiere (composter), oppure, in alternativa mediante l'utilizzo, per coloro che dispongono di un ampio giardino, di cassa di compostaggio cumulo o buca.

Le compostiere non devono provocare la produzione di odori o di miasmi fastidiosi per l'abitato circostante.

Le compostiere non devono essere collocate in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi, ma il più lontano possibile dalle stesse.

#### **ART. 15 - UTILIZZO DI MATERIALE ORGANICO**

L'utilizzo di fertilizzanti provenienti dal compost e altri materiali organici quali: letame maturo, stallatici, etc. è consentito negli orti familiari, nei giardini e per l'invasamento di fiori purchè siano adottate idonee misure atte ad evitare quanto più possibile la diffusione di odori e di miasmi fastidiosi per l'abitato.

E' vietato l'utilizzo di fanghi biologici provenienti dalla pulizia dei manufatti per il trattamento delle acque nere, saponate o da impianti di depurazione all'interno del centro abitato e comunque il loro utilizzo deve rispettare le normative vigenti in merito.

#### **ART. 16 - PULIZIA DEI FABBRICATI**

Ogni edificio con le sue adiacenze ed ogni spazio libero deve essere in ogni sua parte mantenuto in stato di pulizia.

E' vietato l'accumulo di materiali di rifiuto all'interno delle aree private che diano luogo alla produzione di odori molesti e che costituiscano rifugio per animali *dannosi*.

#### **ART. 17 - RIFIUTI PUTRESCIBILI**

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, di mense per la collettività, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano o si vendono generi alimentari che diano luogo a rifiuti suscettibili di rapida putrefazione, devono provvedere alla temporanea conservazione dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori con coperchio e di idonea capacità.

I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente, sia che operino collettivamente nei mercati, fiere o simili, devono munirsi di contenitori nei quali immettere i rifiuti delle loro attività.

Tali contenitori devono essere chiusi e tenuti presso il luogo di produzione in modo da non creare la diffusione di aerosol o di miasmi fastidiosi al vicinato e devono essere svuotati negli appositi raccoglitori e negli spazi disposti dal servizio pubblico di nettezza urbana al massimo 12 ore prima del passaggio del mezzo per la raccolta dei rifiuti urbani.

#### **ART. 18 - RIFIUTI SOLIDI URBANI**

I rifiuti solidi urbani prodotti all'interno delle abitazioni, uffici, negozi, ecc. e negli spazi comuni coperti o scoperti devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani con la massima solerzia, e comunque con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 19 - CAMINI**

Quando un camino sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas e/o vapori che possano costituire pericolo per la salute, il Sindaco o un suo delegato può prescrivere l'adozione di opportuni accorgimenti idonei ad assicurare una perfetta combustione.

## **ART. 20 - TIPO DI COMBUSTIBILE**

I focolai domestici possono essere alimentati con legno derivante dalle operazioni di taglio delle siepi campestri, da apposita legna da ardere o da altro tipo di legname purchè non trattato.

E' vietato bruciare qualsiasi tipo di legno che abbia subito trattamenti chimici di impregnatura, verniciatura, pittura, ecc. .

## **ART. 21 - CAMINETTI DA GIARDINO: BARBECUE**

I caminetti ed i barbecue non possono essere utilizzati per l'eliminazione di rifiuti di qualsiasi tipo.

Il funzionamento di caminetti e/o barbecue per la cottura di cibi e pietanze non deve creare inconvenienti né essere fonte di emissioni nocive alla salute.

## **ART. 22 - ALTEZZE DELLE EMISSIONI**

I condotti, di qualsiasi tipologia, per l'espulsione delle emissioni atmosferiche devono essere di altezza adeguata per favorire la migliore dispersione: le bocche di uscita devono essere poste ad altezza non inferiore ad 1,0 m rispetto al colmo del tetto del fabbricato.

Restano salve le specifiche concessioni ammesse dalla normativa vigente.

Sono vietati i punti di emissione ubicati lungo le pareti esterne dei fabbricati. Nei casi di estrema necessità non altrimenti soddisfabile, possono essere ammessi i punti in argomento a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza in materia.

## **ART. 23 - ANIMALI DA AFFEZIONE**

I ricoveri degli animali da affezione devono essere posizionati in luoghi idonei, efficacemente protetti dalle intemperie e dall'eccessivo irraggiamento solare.

I ricoveri per animali e i recinti devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili e tenuti costantemente in buono stato di pulizia, tale, in ogni caso, da evitare il diffondersi di odori sgradevoli e costituire richiamo per animali dannosi.

La detenzione degli animali da affezione negli appartamenti è subordinata all'adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire in modo assoluto la dispersione di escrementi o urine, evitando ogni altra molestia ai coinquilini o vicini.

I proprietari dei cani dovranno provvedere alla raccolta delle deiezioni solide dei propri animali nelle pubbliche vie, nei giardini pubblici e nei giardini condominiali.

In tutti i locali dove si manipolano sostanze destinate alla alimentazione umana è vietata la permanenza e l'accesso agli animali.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, vige la normativa vigente sulla Tutela degli Animali.

## **ART. 24 - PICCOLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DI ANIMALI**

Le caratteristiche strutturali e d'esercizio di ogni tipo di allevamento a carattere familiare esistenti, non devono creare inconvenienti igienico-sanitari (quali esalazioni moleste, imbrattamenti

delle proprietà altrui, rumori, proliferazione di ratti, topi, insetti) né comprovata molestia al vicinato.

I letamai esistenti all'interno dell'abitato possono essere mantenuti qualora non creino molestia al vicinato e comunque documento di natura igienico-sanitario.

E' obbligo del proprietario mettere in atto ogni precauzione ed usare idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazioni di insetti, topi, ratti.

Per le modalità di conduzione dei piccoli allevamenti familiari di animali da cortile si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento di Polizia Rurale.

Non sono consentiti allevamenti di animali da cortile ad uso familiare nelle zone omogenee A.

Nel territorio comunale sarà consentito l'allevamento di un numero di capi limitato all'uso domestico purchè mantenuti in idonee condizioni igieniche e che non diano luogo ad inconvenienti e molestia per odori e rumori agli abitanti vicini, a condizione che il relativo ricovero sia ubicato ad una distanza di ml. 20 dai fabbricati e loro pertinenze.

## **CAPITOLO 4 - ARIA**

### **ART. 25 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI**

É vietato bruciare pneumatici, residui di gomme, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste (in questo caso si applicano le sanzioni fissate dal Regolamento sulla raccolta e smaltimento rifiuti).

Sarà consentita la bruciatura di materiali vegetali, nell'esercizio delle pratiche agricole o fitosanitarie, purchè siano rispettate le distanze dalle abitazioni così come previsto dalle norme di polizia rurale e dalle vigenti norme del codice stradale.

### **ART. 26 - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ATMOSFERA E TUTELA URBANA**

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, anche nelle more di Piani di risanamento di iniziativa Regionale, può assumere, ove necessario, nei confronti delle sorgenti inquinanti (sia fisse che mobili):

– atti ordinativi di tipo preventivo e/o cautelativo, nel quadro di una strategia finalizzata al conseguimento dei valori guida di cui alle norme specifiche in vigore, con gli obiettivi immediati individuabili nell'esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria.

In particolare, potrà essere adottato specifico atto ordinatorio che prescriva il controllo delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli circolanti sul territorio comunale e la manutenzione dei dispositivi di alimentazione e carburazione dei veicoli stessi;

– atti ordinatori di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di degrado della qualità dell'aria in atmosfera urbana, in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali, o di particolari condizioni di emissione.

É comunque vietato, anche per le aree private, mantenere accesi i motori che utilizzano propellenti contenenti idrocarburi durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La presente disposizione non si applica durante le fasi di riparazione e prova dei motori degli autoveicoli, limitatamente agli spazi esterni dell'officina

meccanica e limitatamente al tempo tecnico necessario, per camion e corriere, al fine di attivare il circuito frenante.

#### **ART. 27 - ATTIVITÀ' CHE UTILIZZANO SOLVENTI ORGANICI**

Le nuove attività, che utilizzano nel ciclo produttivo solventi organici, devono essere localizzate fuori dalle aree residenziali.

Le attività esistenti all'interno delle aree residenziali che intendano apportare modifiche al ciclo produttivo utilizzando e/o potenziando l'uso di solventi organici dovranno essere trasferite all'interno delle zone industriali e/o artigianali.

Tali attività devono essere svolte in cabine o in ambienti chiusi, con aspirazione e captazione degli inquinanti che si liberano e con un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti stessi, in modo che la loro espulsione all'esterno avvenga senza arrecare molestia al vicinato.

Tutte le attività esistenti, ubicate in aree residenziali, dovranno essere adeguate, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di esercizio sopra descritte.

Il presente articolo non si applica alle lavanderie, che sono disciplinate in altro articolo del presente Regolamento Comunale di Igiene (art. 30).

#### **ART. 28 - ATTIVITÀ' DI ELIOCOPIATURA**

Le attività di eliocopiatura che prevedono utilizzo di ammoniaca devono essere provviste di un sistema di captazione e di convogliamento all'esterno delle emissioni; l'altezza ed il punto di emissione dovrà rispettare i dettami dell'art. 22 del presente regolamento.

#### **ART. 29 - ATTIVITÀ' CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI**

Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose moleste devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.

In particolare, per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, le apparecchiature e i locali impiegati in un processo fonte di emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli effluenti gassosi devono essere eventualmente sottoposti a depurazione, ad eccezione dei chioschi, di ambulanti che esercitano su area pubblica che dovranno essere sistemati negli appositi spazi previsti dalle norme vigenti in materia di occupazione delle aree dei pubblici mercati.

Per le attività esistenti dovranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma precedente nei tempi indicati dall'Autorità Sanitaria.

Gli spandimenti di fertilizzanti, ammendanti, concimi naturali e non, ammessi dalle normative vigenti, sono da effettuarsi con le adeguate cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti, ecc.), in conformità agli articoli precedenti.

Negli orti annessi alle abitazioni nelle zone residenziali si dovrà provvedere all'interramento dei prodotti di concimazione nel più breve tempo possibile, entro le 24 ore nelle aree adiacenti all'abitato, zone industriali, commerciali e di servizio, ad eccezione dei terreni con coltivazioni in atto.

In ogni caso si deve far riferimento al Regolamento di Polizia Rurale.

Dette operazioni, che possono risultare di disturbo e fonte di inconvenienti di ordine igienico-sanitario sono vietate nei terreni che si trovano inseriti all'interno delle zone residenziali, direzionali e commerciali, industriali ecc.

### **ART. 30 - LAVANDERIE A SECCO**

I locali delle lavanderie devono essere ampi, ben ventilati ed illuminati naturalmente.

La ventilazione deve essere effettuata mediante aperture poste su pareti contrapposte a riscontro dell'apertura di ingresso. Qualora sia impossibile ottenere una corretta ventilazione naturale dovrà essere predisposto un adeguato impianto di ventilazione che preveda l'immissione negli ambienti di lavoro di aria trattata ad idonea temperatura e l'estrazione dell'aria contenente solventi convogliando lo scarico sopra il colmo del tetto in conformità alle normative in materia di emissioni nell'atmosfera di sostanze inquinanti.

Il pavimento deve esser impermeabile e le pareti rivestite od impermeabilizzate con materiale liscio e lavabile fino ad un'altezza di 2,0 m.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di quella pulita deve essere effettuato con mezzi distinti e con recipienti chiusi. Nelle lavanderie industriali o nelle strutture interne ad ospedali, case di cura o di accoglienza, ecc., devono esser previsti percorsi o settori separati per ricezione, lavorazione e restituzione, in modo che non vi siano contaminazioni tra materiale sporco e pulito.

Nei nuovi insediamenti la pulitura ed il lavaggio di tessuti e filati con solventi chimici devono essere effettuati con macchine a ciclo chiuso a recupero integrale del solvente. Negli insediamenti esistenti, laddove si sia adottata la tecnologia a circuito aperto, deve essere rispettata la normativa relativa alle emissioni in atmosfera.

I vapori dei solventi che si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio devono essere captati e convogliati all'esterno mediante condotti che favoriscono la dispersione atmosferica senza arrecare molestia al vicinato.

I rifiuti prodotti, con particolare riguardo ai fanghi esausti, devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

La pulizia del distillatore deve essere effettuata solo quando i fanghi si siano raffreddati.

Il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al recupero totale del solvente contenuto nell'aria, tramite gli apparati di condensazione, in modo che nella fase di deodorizzazione degli indumenti si espella aria privata dai vapori di prodotti clorurati.

Durante le operazioni di rabbocco di solventi e di estrazione dei fanghi, gli operatori devono indossare idonei guanti e mascherine dotate di filtro a carboni attivi.

Dopo la smacchiatura, se l'indumento non viene subito lavato, si deve prevedere lo stazionamento dell'indumento, trattato con solventi, in contenitori o in locali dotati di aspirazione.

### **ART. 31 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI**

Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi che possano originare polveri o esalazioni moleste, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e di copertura che impediscano la diffusione di materiali, odori, colaticci.

Per evitare la diffusione di polveri e l'imbrattamento delle strade con le ruote degli automezzi in uscita dai cantieri edilizi ed ogni qualvolta si generi questo effetto da luoghi o attività polverose, ivi compresa l'attività agricola, è obbligatorio effettuare apposita pulizia delle ruote dei mezzi prima dell'accesso sulla via pubblica.

## **ART. 32 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, COPERTURE, ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**

Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto o di altri conglomerati contenenti amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.

Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. 257/92, D.Lgs.277/91 e successive modificazioni ed integrazioni).

In particolare il privato dovrà adottare le seguenti procedure operative durante i lavori:

- prima di procedere allo smontaggio dei materiali la superficie esterna deve essere adeguatamente trattata con soluzioni di collanti o vernicianti o incapsulanti da applicarsi a spruzzo a bassa pressione, per evitare la liberazione di fibre;

- qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente, sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto;

- le lastre, o qualsiasi altro manufatto di cui sopra, devono essere rimossi senza essere rotti evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità;

- i materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione, né lasciati cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre;

- adottare a protezione propria e dei famigliari che concorrono alla rimozione dei materiali contenenti fibre di amianto dispositivi di protezione individuale (idonee mascherine, tute ecc.).

I materiali di cui sopra, una volta rimossi, devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il più presto possibile, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli ad impianto di smaltimento autorizzato.

L'Autorità Sanitaria può dar vita a verifiche a campione per valutare lo stato di integrità dei materiali di che trattasi, per l'eventuale adozione degli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia e ad impartire tutte le disposizioni del caso.

I proprietari dei manufatti sono tenuti a garantire una adeguata manutenzione degli stessi.

## **CAPITOLO 5 - STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI**

### **ART. 33 - SERBATOI DI ACCUMULO DI PRODOTTI CHIMICI**

I serbatoi di accumulo di prodotti chimici impiegati direttamente in cicli produttivi o in sosta presso grossisti o dettaglianti, che vengono alimentati mediante travaso da autocisterne o da fusti ed altri contenitori, debbono portare ben visibile e non deteriorabile un cartello con l'indicazione dei nomi d'uso o scientifici di tutti i composti e della eventuale miscela.

Sugli stessi serbatoi devono inoltre essere leggibili le indicazioni di pericolosità previste per gli automezzi di trasporto dei medesimi prodotti.

Per detti serbatoi devono essere previste vasche con pozzetti di ispezione e controllo a tenuta al fine di evitare che la fuoriuscita accidentale o la rottura del contenitore causi lo spargimento dei prodotti. Le vasche debbono essere di volume complessivo minimo pari a quello del serbatoio.

Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi contenenti il medesimo prodotto può essere previsto anche un unico bacino per più serbatoi; in tale caso la capacità del bacino deve essere almeno pari alla somma della capacità totale dei contenitori depositati nel bacino stesso.

Per gli impianti chimici potranno essere previsti, in relazione a problemi di sicurezza e impiantistici, sistemi cautelativi alternativi di pari efficacia che dovranno essere preventivamente sottoposti a parere dell'ASS e dell'ARPA.

Contenitori di prodotti chimici che, in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, possano dar luogo a reazioni pericolose o incontrollate (es. acidi e basi), debbono essere tenuti a distanza di sicurezza fra di loro.

Per quanto riguarda lo stoccaggio di prodotti infiammabili, la distribuzione e la capacità dei bacini dovranno rispettare le disposizioni impartite dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

I bacini dovranno essere perfettamente impermeabili onde permettere il recupero di eventuali fuoriuscite di prodotto, con pavimentazione a pendenza verso apposito pozzetto; possibilmente dotati di sistema di raccolta separata delle acque piovane e munito di intercettazione con valvola a comando manuale.

I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili, dotati di valvola di sfiato, dovranno convogliare gli sfiati in opportuni sistemi di abbattimento. Dovrà inoltre essere evitata qualsiasi fuoriuscita di liquidi o vapori durante le fasi di carico e scarico.

Oltre a quanto previsto nelle norme per la prevenzione degli incendi, le attività che detengano, impieghino o commercino prodotti chimici stoccandoli in serbatoi di accumulo, debbono essere dotate degli idonei mezzi di intervento e protezione stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di igiene del lavoro.

Le indicazioni del presente articolo sono applicabili anche ai serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi.

L'installazione di nuovi serbatoi è soggetta alla vigente normativa in materia edilizia.

I nuovi serbatoi interrati devono essere costituiti da doppia parete e l'intercapedine deve essere a perfetta tenuta e dovranno essere dotati di idonei sistemi di verifica per il controllo di eventuali perdite.

Per quanto riguarda i serbatoi interrati esistenti, il Sindaco può impartire disposizioni di adeguamento al presente Regolamento in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, con la natura delle sostanze contenute o con episodi di inquinamento del suolo e sottosuolo; può altresì richiedere delle prove di tenuta con relativo certificato di collaudo o la rimozione degli stessi.

I serbatoi interrati dismessi dovranno essere asportati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, *ovvero* bonificati da ditta specializzata che ne attesti l'intervento.

## **ART. 34 - CONDOTTI DI COLLEGAMENTO**

I condotti fissi o mobili di collegamento tra i serbatoi o i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze devono essere realizzati con tutte le cautele esecutive atte ridurre ogni possibilità di sversamenti in caso di guasti e/o rotture accidentali.



Le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche dei serbatoi.

Per le opere preesistenti valgono gli stessi vincoli dei serbatoi esistenti.

## **CAPITOLO 6 - RUMORE**

### **ART. 35 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art.3 comma g) Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

I cantieri edili temporanei possono chiedere una deroga al Sindaco per il rispetto di limiti sonori imposti dalla normativa vigente. Nell'atto di autorizzazione in deroga, qualora necessario, il Sindaco, sentita l'ARPA, impone le prescrizioni e gli orari del caso.

I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti ad osservare gli orari ed gli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I lavori nei cantieri edili non possono essere eseguiti dalle ore 20.00 alle ore 7.00, salvo motivate ragioni comunicate preventivamente ai competenti uffici Comunali.

### **ART. 36 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le proiezioni cinematografiche, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e ogni altra attività che necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono livelli di rumore eccedenti la normativa e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare.

Le attività suddette non si possono effettuare nelle aree ospedaliere, nelle aree delle case di riposo e delle scuole durante le attività didattiche. Se poste in aree adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici salvo deroghe specifiche e motivate.

Le attività di cui al primo comma, svolte all'aperto, comportanti produzioni vocali o strumentali o che in genere provocano schiamazzi e/o rumori, non possono essere svolte tra le ore 23:30 e le ore 8:00 nei giorni festivi e nei giorni feriali. Inoltre, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, tali attività in vicinanza di abitazioni civili sono vietate anche dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

Le manifestazioni e le attività rumorose vengono disciplinate dal Sindaco sia per quanto riguarda gli orari che per le deroghe ai limiti fissati dalla normativa vigente in tema di rumore in base agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo dove ha sede la manifestazione. Le attività e manifestazioni rumorose a carattere temporaneo di cui al presente articolo devono chiedere una deroga al Sindaco per il rispetto dei limiti sonori imposti dalla normativa vigente. Nell'atto autorizzatorio in deroga, il Sindaco, qualora necessario, sentita l'ARPA, impone le prescrizioni e gli orari del caso in base anche agli usi e consuetudini del posto e a seconda del luogo ove ha sede la manifestazione.

Nell'atto autorizzativo in deroga il Sindaco può imporre anche limiti a tutte o a singole sorgenti sonore in modo di limitare gli effetti con l'abitato.

I titolari di autorizzazioni o licenze di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari delle sale giochi o altri giochi leciti, devono assicurare che nei locali nei quali si svolge l'attività siano insonorizzati in modo tale che le loro emissioni sonore rispettino i limiti sonori previsti dalla vigente legislazione.

## **ART. 37 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

1 – Lavori di giardinaggio: l'uso di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è vietato nei mesi di giugno-luglio-agosto dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 13.00 e alle 16.00. Negli altri mesi dell'anno è vietato dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle 12.00 alle 15.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2 – Dissuasori sonori per attività agricole: in attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il dispositivo con una recinzione;
- fascia oraria: 7.00÷13 e 15.00÷20.00 cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00÷15.00 cadenza di sparo ogni 6 minuti.

L'articolo non disciplina le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche con mezzi acustici.

3 – Lavori in luogo pubblico o aperto al pubblico con attività che comportano uso di macchinari rumorosi: tali lavori sono vietati nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre dalle ore 20.00 alle 7.30 e dalle ore 12.30 alle 15.30. Negli altri mesi dell'anno dalle ore 21.00 alle 7.00 e dalle ore 12.00 alle 15.00.

4 – Esercizi di mestieri, arti ed industrie rumorosi: chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria rumorosa, deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini. Nei fabbricati residenziali è vietato installare attività che comportano l'utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi disagio a coloro che abitano nei locali sovrastanti o vicini a quelli interessati da dette attività.

5 – Suonatori ambulanti e mestieri girovaghi ex art.121 T.U.L.P.S.: dette attività possono essere esercitate previo possesso della prescritta autorizzazione/concessione ad occupare il suolo pubblico, nel caso d'uso di attrezzature appoggiate al suolo, ed in osservanza delle prescrizioni in essa

stabilite. E' vietata altresì nei mesi di giugno-luglio-agosto dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 13.00 alle 16.00. Negli altri mesi dell'anno, dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 12.00 alle 15.30.

E' inoltre vietato sostare nello stesso ambito per oltre 30 minuti e suonare ed esibirsi nelle vicinanze di scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto, uffici pubblici. Sono ammesse deroghe qualora l'attività sia svolta nell'ambito: a) di una manifestazione politica, religiosa, culturale, sportiva (salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione Comunale); b) di un intrattenimento o altra manifestazione tenuta con licenza di pubblica sicurezza che stabilisca con espressa motivazione orari diversi, comunque nel rispetto della specifica normativa sul rumore.

6 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, altri esercizi commerciali, artigianali, ecc.: In questi esercizi gli apparecchi potranno essere fatti funzionare solo all'interno dei locali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.30. Il loro volume dovrà essere sempre moderato in modo che le emissioni sonore rispettino i limiti imposti dalla vigente legislazione in materia.

7 – Attività rumorosa di carico, scarico e trasporto di merci: dalle ore 21.00 alle ore 7.00 le operazioni rumorose di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., in vicinanza o all'interno dell'abitato devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Lo stesso dicasi per i privati, i commercianti, gli esercenti e gli artigiani che conferiscono rifiuti riciclabili negli appositi contenitori predisposti per il loro recupero.

8 – Saracinesche e serrande: In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle 7.00, la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e serrande deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica. Gli utilizzatori dei locali chiusi da tali dispositivi hanno altresì l'obbligo di mantenerle in perfetto stato di efficienza anche attuando periodiche manutenzioni, al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

9 – Sparo di petardi, mortaretti, e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico: è vietato lungo le strade, piazze e aree pubbliche e aperte al pubblico, il lancio o lo scoppio di petardi, mortaretti o simili, in particolare nel periodo delle festività natalizie, di capodanno, Epifania e carnevale. Può essere concessa deroga qualora l'attività svolta professionalmente sia attuata durante manifestazioni o intrattenimento soggetti ad autorizzazione o licenza di Pubblica Sicurezza, comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.

10 – Dispositivi acustici antifurto e simili: salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché intermittente.

Le disposizioni suddette si applicano anche ai dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti, e salvo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.

11 – Pubblicità fonica: qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata alla preventiva autorizzazione. E' sempre vietata la pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura, scuole e luoghi di culto. E' altresì vietata, all'interno del centro abitato, prima delle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle 16.30, e dopo le ore 19.30. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

12 Strumenti musicali: Chi nella propria abitazione, o in altri luoghi, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. E' vietato il loro uso dalle ore 22.00 alle 7.00 e dalle ore 12.30 alle 15.00 nel periodo dell'ora legale e periodo dell'ora solare il loro uso è vietato dalle ore 22.00 alle 8.00 e dalle ore 13.00 alle 16.00, salvo i casi di emissioni sonore che rispettino i limiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

## **CAPITOLO 7 - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE**

### **ART. 38 - COMPITI DEL COMUNE**

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta dell'Azienda per i Servizi Sanitari (vedere art.8), nonché di emettere ordinanze contingibili ed urgenti.

### **ART. 39 - COMPITI DELL'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI**

Spetta all'ASS, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse e suggerire al Sindaco eventuali provvedimenti da adottare con Ordinanza o altri atti di Sua competenza.

### **ART. 40 - DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA**

Spetta al Comune, anche tramite ditta privata, provvedere a tutte le operazioni di disinfezione che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica e che riguardino aree ed edifici pubblici, abitazioni i cui proprietari o inquilini si trovino in particolari situazioni di disagio o non ottemperino agli ordini impartiti con provvedimento Sindacale, edifici abbandonati o in stato di abbandono dei quali non è reperibile il proprietario.

Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS..

Gli interventi disposti d'ufficio, ad eccezione di quelli originati da atti od omissioni di accertata responsabilità, sono a carico del Comune o di altro soggetto pubblico tenuto per legge.

### **ART. 41 - LOTTA AGLI INSETTI DANNOSI E MOLESTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE**

La salvaguardia dell'igiene dell'ambiente è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.

A tale scopo è vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato.

I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari o conduttori, da erbe, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi.

Nei casi in cui ciò non fosse possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.

Nello stoccaggio e nell'utilizzo di pneumatici esausti dovrà essere evitato che all'interno degli stessi ristagnino acque che consentano la proliferazione e lo sviluppo di larve ed insetti nocivi.

Per l'eventuale utilizzo o altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.

Misure di lotta contro la proliferazione di insetti nocivi quali mosche, zanzare ecc. devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, secondo metodi e mezzi efficaci, in tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle, o in altri ricoveri per animali.

Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) vige la normativa in tema di trattamento delle piante mediante l'uso di fitofarmaci ed antiparassitari.

Qualora nel territorio comunale, all'interno di spazi privati, si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi

del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.

Sarà cura del Comune e dei proprietari, per le parti di rispettiva proprietà e competenza mantenere pulite e sfalciate le rive delle rogge e dei fossati, al fine di rendere efficaci gli interventi di derattizzazione predisposti dall'ASS.

In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.

## **TITOLO III – ATTIVITA' SANITARIE**

### **CAPITOLO 8 - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE**

#### **ART. 42 - DEFINIZIONI**

Clinica , Policlinico: la denominazione è riservata esclusivamente agli Istituti Universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Case di Cura, Case di Salute: sono le Case private nelle quali vi sia la presenza di più ambulatori specialistici di cura e diagnostica e vi sia prevista la degenza.

Studio medico (studio professionale): sono i locali nei quali il professionista esercita la propria attività singolarmente e non dispone di ambulatorio per l'esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche .

Lo studio del medico di medicina generale: convenzionato con il S.S.N. è uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio.

Ambulatori: sono strutture a media o semplice complessità nelle quali vengono erogate prestazioni di assistenza specialistica.

Gli ambulatori sono soggetti al regime autorizzatorio previsto degli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS. e dalle leggi regionali e nazionali in vigore.

## **ART. 43 - VIGILANZA**

Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico, deve darne comunicazione alla Azienda per i Servizi Sanitari.

Tale obbligo è esteso agli esercenti le professioni sanitarie non mediche che intendono svolgere autonomamente l'attività.

## **ART. 44 - REQUISITI DEI LOCALI**

L'Azienda per i Servizi Sanitari, tramite i Servizi di Prevenzione, verifica i requisiti e le condizioni igieniche degli ambienti dei quali vengono eseguite le prestazioni sanitarie.

### Ambulatori privati:

L'ambulatorio privato del medico deve essere dotato di arredi ed attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di idonea sala d'attesa adeguatamente arredata e regolarmente aerata ed illuminata - nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano.

Possono essere previsti per la sala di attesa mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno un ricambio del volume d'aria del vano per ora;

- devono essere previsti servizi igienici ad uso del pubblico dotati degli accessori per il lavaggio e l'asciugatura delle mani per uso singolo corrispondenti ai requisiti igienico-sanitari generali; la ventilazione del vano latrina dovrà essere assicurata mediante apertura finestrata non inferiore a 0,5 mq o mediante sistema di ventilazione forzata ad accensione automatica e spegnimento ritardato;

- l'ambulatorio dovrà disporre all'interno di un lavabo con acqua corrente calda e fredda con apertura del rubinetto non manuale;

- tutte le pareti dovranno essere dipinte con materiale lavabile ed essere raccordate alla pavimentazione con battiscopa arrotondato;

- dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti per ogni singola specialità dalla normativa regionale e nazionale vigente;

- l'ambulatorio medico deve avere un ingresso indipendente direttamente comunicante con l'esterno o tramite le scale condominiali. L'ambulatorio dovrà avere i requisiti di visitabilità e/o di accessibilità anche da persone portatrici di handicap conformemente a quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dalle norme regionali in materia

### Studi Professionali singoli privati convenzionati e non convenzionati

Devono avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale per le visite, una sala d'attesa, un servizio igienico con antibagno dotato di lavandino con acqua corrente ad uso dei pazienti.

I requisiti di abitabilità dei locali sono quelli stabiliti per le civili abitazioni: superficie utile dei vani per le visite ambulatoriali ed il locale attesa non inferiori rispettivamente inferiori a 12 e 8 mq - requisiti di aeroilluminazione finestratura 1/10 della superficie - altezza minima dei locali non inferiore a 2,5 m

In mancanza di finestre nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano attesa devono essere previsti mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno 1,5 ricambi del volume d'aria del vano per ora.

Dovranno essere soddisfatti i requisiti in materia di barriere architettoniche conformemente a quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236.

### Gabinetti o studi dentistici privati

I requisiti dei locali destinati alla attività libero professionale dei medici dentisti e degli odontoiatri dovranno avere i requisiti igienico-sanitari previsti per gli ambulatori medici e dalla normativa regionale di riferimento.

Restano salvi gli obblighi derivanti dalla detenzione e l'uso di apparecchiature radiologica che dovranno essere ubicate in locali opportunamente schermati da radiazioni ionizzanti con lastre di piombo o altro materiale idoneo e dall'uso di attrezzature e macchinari rumorosi quali compressori, e pompe per lo scarico dei liquidi dentistici.

#### Locali nei quali si effettuano prestazioni di tipo sanitario svolte da esercenti le professioni sanitarie

I locali nei quali vengono svolte le professioni sanitarie dovranno avere i medesimi requisiti previsti per gli studi o per gli ambulatori medici secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.

Ai fini della verifica di accessibilità dei locali destinati alle attività svolte dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono previste le deroghe da richiedere di volta in volta nei casi stabiliti dalla normativa in vigore.

## **CAPITOLO 9 - VIGILANZA SU ARTI O MESTIERI PARTICOLARI**

### **ART. 45 - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

Sono soggetti a vigilanza i locali e le attrezzature in cui vengono svolte le attività artigianali di Tatuaggio e Piercing.

L'esercizio di tali attività sono soggette, prima dell'attivazione, a comunicazione di inizio attività al Sindaco e alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

Sarà compito dell'Azienda per i Servizi Sanitari il rilascio della certificazione di idoneità sanitaria dei locali e delle attrezzature in cui si intende svolgere le attività di tatuaggio e di piercing.

I coloranti utilizzati nell'attività di tatuaggio devono essere certificati idonei da parte del competente Ministero della Sanità dovranno essere dichiarati, mediante autocertificazione, innocui ed atossici dalle aziende produttrici; tali dichiarazioni dovranno essere tenute presso le attività ed esibite a richiesta degli addetti alla vigilanza.

Il personale medico e sanitario di vigilanza dell'Azienda per i Servizi Sanitari ha la facoltà di accesso e controllo sulla esecuzione delle pratiche ed in particolare:

- la possibilità di osservazione della attività in condizione di sicurezza ed igiene mediante l'uso di pannelli trasparenti o l'uso di camice, mascherina ed occhiali protettivi messi a disposizione del titolare della attività.

### **ART. 46 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI**

I locali destinati all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing dovranno possedere, i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- Altezza interna netta non inferiore a 2,50 m se l'attività viene svolta dal singolo operatore; nel caso si preveda la presenza di più di 5 (cinque) operatori e/o dipendenti l'altezza dei locali non potrà essere inferiore a 3,00 m;

- pareti e pavimenti dei locali nei quali vengono effettuate le prestazioni e nel locale sterilizzazione rivestiti fino ad una altezza di 2,00 m con materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.

All'interno dell'attività dovranno essere previsti i seguenti ambienti:

- locale attesa regolarmente illuminato ed aerato; in mancanza di finestre nel rapporto di 1/10 della superficie utile del vano possono essere previsti mezzi alternativi di aerazione quali impianti di climatizzazione e condizionamento con presa d'aria esterna in grado di garantire almeno un ricambio del volume d'aria del vano per ora;

- locale nel quale effettuare le prestazioni regolarmente aerato ed illuminato secondo i parametri sopra citati;

- locale spogliatoio e servizi igienici ad uso esclusivo del personale addetto ( nel caso l'attività sia svolta dal singolo operatore è sufficiente la presenza nei locali di un'armadietto spogliatoio a doppio scomparto );

- locale di sterilizzazione dotato di lavabo ed idonea attrezzatura per la sterilizzazione e pulizia degli strumenti;

- idoneo servizio igienico con antibagno dotato di lavabo con acqua calda e fredda e asciugamani per uso singolo, dosatore di sapone, cestino porta rifiuti. Nel caso si preveda la presenza di un numero di operatori superiore a 3 (tre) dovranno essere previsti servizi igienici sia ad uso del personale che del pubblico, uno dei quali accessibile ai portatori di handicap;

- la struttura dovrà essere visitabile ai portatori di handicap;

All'interno dei locali dovranno essere definite più aree distinte sia per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati o del materiale monouso, che per la detenzione dei presidi e dei materiali sporchi.

#### **ART. 47 - MEZZI DI PROTEZIONE SANITARIA**

Gli operatori ai fini della protezione individuale e della persona sottoposta all'applicazione di tatuaggi e piercing dovranno indossare i seguenti mezzi individuali di protezione: camice monouso - mascherina protettiva - guanti protettivi monouso - occhiali protettivi.

#### **ART. 48 - RIFIUTI**

I rifiuti prodotti dalle professioni sanitarie e dalle attività mediche, dalle attività di tatuaggio e piercing, sono assimilabili per caratteristiche ai rifiuti di tipo sanitario; lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento finale degli stessi dovrà essere eseguito in conformità alla normativa in vigore.

#### **ART. 49 - PUBBLICITÀ SANITARIA**

Nel rispetto della Legge 5.2.92 e successive modificazioni (L.26.2.95 n.42) la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie è consentita soltanto mediante l'uso di apposite targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie.



E' necessaria l'autorizzazione del Comune, che la rilascia previo nulla-osta dell'Ordine e/o del Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.

La pubblicità concernente le case di cura private è soggetta ad autorizzazione della Regione; la relativa domanda va presentata all'A.S.S. competente territorialmente e da questa trasmessa alla Direzione Regionale della Sanità.

La pubblicità concernente le Istituzioni Sanitarie di carattere privato individuate dalla normativa Regionale è soggetta ad autorizzazione della A.S.S. territorialmente competente; la relativa domanda va inoltrata alla medesima A.S.S.

In entrambi i casi deve essere acquisito il parere delle Federazioni Regionali degli Ordini o dei Collegi professionali.

## **ART. 50 - SANZIONI**

Gli esercenti le professioni sanitarie che effettuano pubblicità senza autorizzazione Comunale, così come i titolari dei gabinetti mono e polispecialistici ed i Direttori sanitari responsabili delle case di Cura private che effettuano pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione Regionale sono assoggettate alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dell'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 05.04.1950 n. 221.

Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

## **TITOLO IV – IGIENE DELLE COSTRUZIONI**

### **CAPITOLO 10 -AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI AI FINI DI IGIENE PUBBLICA**

#### **ART. 51 - SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI**

Nella costruzione di edifici su terreni soggetti alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta alle strutture sovrastanti.

E' vietata la costruzione di edifici su terreni che siano serviti quali ex aree cimiteriali o su quelli che siano serviti come depositi di immondizie se non dopo risanamento accertato dai competenti organi di vigilanza ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti e secondo le prescrizioni e direttive tecniche (riferite al risanamento e bonifica di aree inquinate e del regolamento di Polizia Mortuaria).

#### **ART. 52 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ**

Ogni muro o sottofondazione dell'edificio deve essere isolato dal suolo mediante uno strato continuo impermeabile idrofugo.

I muri perimetrali dei locali di abitazione posti fuori terra non possono essere posti a ridosso di terreni inclinati o di riporto, ma devono distare almeno 2 m dalla scarpata realizzando, ove si renda necessario, idonei muri di sostegno dotati di sistemi drenanti in grado di allontanare le acque meteoriche (fatta salva la normativa antisismica).

Nella protezione dei fabbricati dall'umidità provocata da esondazioni o affioramenti di acque telluriche superficiali dovranno essere adottate tecniche costruttive tali da evitare l'affioramento di umidità dalle fondamenta e dai muri soprastanti. E' vietato l'uso di materiali inquinanti per la bonifica dei terreni.

#### **ART. 53 - GRONDE E PLUVIALI**

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili, di canali di gronda atti a ricevere e condurre le acque meteoriche alle condutture di scarico o in idonei sistemi di raccolta od approvvigionamento .

Qualora non collegabili alla condotta stradale per le acque meteoriche le stesse possono essere recapitate e smaltite entro pozzi perdenti o mediante subirrigazione, separati dalle acque nere e saponate, posti a distanza regolamentare dai muri degli edifici; direttamente su fossati e rogge superficiali, sulla superficie di terreni liberi.

E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori.

#### **ART. 54 - PARAPETTI - RINGHIERE - DAVANZALI**

I parapetti di balconi, poggioli, terrazze, scale ecc. devono essere realizzati con materiali che garantiscano i requisiti previsti dalle norme di sicurezza antisfondamento e devono avere una altezza, riferita al piano di calpestio, di 1,00 m

La distanza tra gli elementi delle ringhiere o feritoie non deve superare i 10 cm e non sono ammessi elementi architettonici orizzontali scalabili.

I parapetti posti in aree pubbliche dovranno avere una altezza minima di 1,10 m

### **CAPITOLO 11 -REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI**

#### **ART. 55 - PRINCIPI GENERALI**

In ogni alloggio si distinguono:

- a) locali ad uso abitazione quali: soggiorno, cucina, camere da letto, studio, taverne, mansarde;
- b) locali di abitazione ad uso accessorio quali: bagni, lavanderia, ripostigli, guardaroba, spogliatoi, corridoi;
- c) locali accessori diversi dall'abitazione quali: cantine, soffitte e sottotetti praticabili, garages, deposito di attrezzi e simili.

I requisiti di cui al presente capitolo, salvo diverse e specifiche norme regolamentari, si applicano anche ai locali ad uso uffici, studi professionali a conduzione dei soli titolari, e altre attività di servizio adibiti alla cura e all'igiene della persona, ammesse nelle zone residenziali secondo le norme attuative dei P.R.G.C.

Le superfici minime dei vani o locali sopraccitati sono regolamentate dalla Legge Regionale 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 56.- AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE**

Tutti i locali ad uso abitazione indicati al punto a) del precedente articolo devono avere adeguata superficie finestrata verticale apribile atta ad assicurare una corretta ed idonea illuminazione ed areazione in modo diretto e prospiciente verso spazi liberi.

I locali di cui al punto b) devono, quando non dispongono di finestre regolamentari, essere dotati di sistemi elettromeccanici alternativi, idonei a garantire un numero di ricambi d'aria non inferiore a cinque volumi/ora.

Sono ammessi nei sottotetti locali di abitazione purchè dotati di finestre conformi al primo comma del presente articolo.

Per consentire la visione dell'orizzonte geografico ed essere apribili mediante comando a terra accessibile le finestre a velux o similari dei locali di abitazione realizzati nei sottotetti, conformi al comma precedente, dovranno avere il lato più basso del davanzale inclinato ad una quota dal pavimento non superiore a 1,5 m.

Per l'areazione e l'illuminazione dei sottotetti sono inoltre ammessi, sotto il profilo igienico-sanitario, gli abbaini.

#### **ART. 57 - SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE**

Per superficie illuminante utile, da riportare graficamente sugli elaborati di progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata, detratta l'eventuale quota posta ad una altezza inferiore a 0,60 ml. a partire dal pavimento.

Tale riduzione si applica anche nel caso di porte finestre totalmente vetrate.

Nel calcolo netto del rapporto di illuminazione non sarà considerata la superficie della apertura finestrata occupata da serramenti, scuri e cassoni per persiane strutturali; sarà consentita la normale intelaiatura delle finestre.

La collocazione delle finestre deve essere tale che la distanza tra la sommità dell'architrave e l'intradosso del soffitto sia la minima possibile.

L'efficacia illuminante della apertura finestrata dovrà essere tale da assicurare un valore del fattore luce diurna medio non inferiore al 2% .

L'efficacia illuminante delle finestre si considera nulla oltre i 7 m di distanza dall'apertura finestrata o dallo specchio di luce derivante dall'area della parte illuminante di terrazze, poggioli ecc. libera da ostacoli che impediscano la normale illuminazione dei locali stessi..

#### **ART. 58 - EDIFICI POSTI SU TERRENI PROSPICIENTI MURI O SCARPATE**

Al fine di garantire una compatibile illuminazione ed areazione dei vani abitabili non sono da considerarsi abitabili i locali aventi finestrate prospicienti muri con altezza superiore a 2 m o scarpate che si elevano a 45° ad una distanza inferiore ai 3 m e aventi l'architrave delle aperture ad un livello inferiore al limite superiore di dette prospiciente.

Al di fuori dei casi sopra indicati la distanza delle finestre da opere in muratura od altro materiale opaco non potrà essere inferiore a 10 m.

#### **ART. 59 - PRESENZA DI OSTACOLI SULLE SUPERFICI AREOILLUMINANTI**

Le altezze dei muri e delle altre superfici opache prospicienti finestre di aerazione ed illuminazione saranno oggetto di valutazione sotto il profilo igienico-sanitario e potranno essere prescritte altezze tali da favorire l'aerazione e l'illuminazione dei locali.

#### **ART. 60 - OSCURAMENTO DI AMBIENTI CONFINATI**

Le finestre degli ambienti destinati al sonno ed al riposo sia nelle abitazioni private che nelle strutture pubbliche, dovranno disporre di mezzi idonei a garantire il completo oscuramento dei locali anche nelle ore diurne.

#### **ART. 61 - SUPERFICIE AERO ILLUMINANTE NEI SERVIZI IGIENICI**

I locali ad uso servizi igienici devono essere idoneamente illuminati ed aerati in via naturale ovvero dotati di sistemi meccanici per l'allontanamento dei vapori ed in mancanza di una idonea canna di esalazione sfociante oltre il tetto, gli stessi dovranno avere una finestra apribile non inferiore a 0,5 mq.

La porta di accesso al vano servizi igienici dovrà essere dotata di griglia di ripresa d'aria nella parte bassa nel caso in cui venga adottato un sistema di areazione forzata.

#### **ART. 62 - CORRIDOI E DISIMPEGNI VANI SCALA - SUPERFICIE MINIMA APRIBILE PER L'AREAZIONE - VENTILAZIONE FORZATA**

Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza superiore a 10 m e superficie maggiore di 20 mq indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte - o altro), deve essere sempre assicurata una idonea areazione diretta mediante una superficie finestrata apribile di almeno 1 mq; per i corridoi ed i disimpegni ciechi deve essere assicurata una idonea ventilazione indiretta.

I vani scala aventi volumetria superiore ai 20 mc dovranno disporre di idonee finestrate di ventilazione.

#### **ART. 63 - VERANDE - POGGIOLI - TERRAZZE**

Non è ammessa la realizzazione di verande mediante la chiusura con pareti vetrate trasparenti prive di meccanismi di apertura, di terrazze, poggioli e altro, quando verso le stesse prospettino locali di abitazione e ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- i locali di abitazione non dispongono di ulteriore finestra idonea per l'aeroilluminazione diretta;
- sulla veranda vengano installate centrali termiche a gas per il riscaldamento dell'unità immobiliare modificando la destinazione d'uso originaria;
- prospettino cucine soggette alla normativa UNI.CIG.

#### **ART. 64 - ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI E FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA DEI CIBI**

Gli odori ed i vapori prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati dai locali ad uso cucina per mezzo di idonee cappe collegate a canne di aspirazione adeguate ad evitare fenomeni di condensazione e munite di apparecchiature meccaniche di aspirazione forzata sia in forma singola che mediante torrini comuni in testa alla canna di esalazione.

#### **ART. 65 - CONDIZIONATORI E PRESE D'ARIA DEI CONDIZIONATORI**

La collocazione degli apparecchi di climatizzazione, compresi i compressori dei sistemi di refrigerazione e altre attrezzature che possono essere fonte di rumore, deve essere la migliore possibile in termini di distanze dagli edifici adiacenti, che possono essere disturbati da tali fonti di emissione sonora.

Le prese d'aria esterna dei condizionatori devono essere sistemate, di norma, sulla copertura e a distanza tale da camini e altre fonti di emissione in modo da non interferire con la qualità e la purezza dell'aria utilizzata per il condizionamento.

Le prese d'aria, se non sistemate sulla copertura, devono essere posizionate ad una altezza di almeno 3 m dal suolo se all'interno di cortili; ad almeno 6 m se prospettanti verso spazi pubblici; a 3 m dai confini delle proprietà o dalle finestre delle abitazioni circostanti.

#### **ART. 66 - DIFESA DAL RUMORE E REQUISITI FONO-ISOLANTI DELLE STRUTTURE**

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi devono garantire secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore un adeguato isolamento acustico dei rumori trasmessi per via aerea o per via solida quali: rumori di calpestio; rumori del traffico o di altra fonte esterna; rumori di impianti ed apparecchiature installate sui fabbricati quali condizionatori d'aria, centrali termiche tradizionali o a pompa di calore, ventilatori ecc.

#### **ART. 67 - SERVIZI IGIENICI NELLE ABITAZIONI**

Per ogni unità residenziale, in almeno un locale, ad uso servizi igienici, oltre a quanto prescritto dalle altre normative, dovranno essere presenti i seguenti requisiti e disporre dei seguenti accessori:

- vasca o doccia, lavello, WC, bidet;

Tutti i servizi igienici altresì dovranno essere completamente separati con pareti fisse e chiuse fino al soffitto da ogni altro locale;

- avere accessi da corridoi e disimpegni chiusi da porte e non comunicare direttamente con locali di abitazione con la sola esclusione delle camere da letto solamente nel caso vi sia la presenza di altro servizio igienico regolamentare.

I servizi igienici con accesso diretto da locali di lavoro o da spazi ad uso pubblico quali corridoi, atri ecc., devono essere muniti di idoneo locale di disimpegno, avente la stessa larghezza del servizio igienico ed una profondità di almeno un metro.

#### **ART. 68 - CUCINE - CUCININI - ZONA COTTURA NEI LOCALI DI ABITAZIONE**

I locali ad uso cucina dovranno avere una superficie minima di 8 mq ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) superficie della parete della zona cottura e lavaggio rivestita in materiale liscio, facilmente lavabile;

b) lavello con acqua potabile e canna di aspirazione del diametro di almeno 10 cm sfociante oltre il tetto;

c) idonea e regolamentare finestra prospettante direttamente verso l'esterno;

Possono essere previsti cucinini aventi superficie inferiore a quello previsto per le cucine e sarà considerato quale appendice del locale di abitazione verso il quale si apre purchè gli stessi non siano chiudibili con porta e l'eventuale parete di divisione sia aperta fino al soffitto ed aperta per almeno 2/3 della sua lunghezza; gli stessi dovranno avere le caratteristiche previste per le cucine anche per quanto riguarda il rapporto di aero/illuminazione.

La presenza di zone o angoli di cottura realizzate in locali di abitazione diversi dalla cucina dovranno avere le caratteristiche previste per le cucine (taverne, mansarde, ecc.).

## **CAPITOLO 12 -ALLOGGI ANTIGIENICI**

### **ART. 69 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIIGIENICO**

Un fabbricato o un singolo alloggio all'interno di esso è dichiarato antiigienico quando ricorrono uno o più delle seguenti condizioni e carenze igienico-sanitarie:

- mancanza di servizi igienici all'interno della singola unità immobiliare;
- presenza di umidità permanente non eliminabile mediante normali interventi di manutenzione e dovuta a capillarità e/o igroscopicità delle murature e delle fondazioni;
- mancanza di aria e luce dovuta ad insufficiente altezza interna utile dei locali e dalla mancanza o insufficiente dimensione delle finestre nei locali abitabili;
- cattiva difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura per infiltrazioni di acque piovane, presenza di finestre e serramenti obsoleti ed insufficienti per la protezione dagli agenti atmosferici;
- pavimentazione sconnessa e non di facile pulizia;
- mancanza di acqua potabile e/o impianti di emungimento e distribuzione che non garantiscono una adeguata protezione igienica dall'inquinamento esterno;

Un alloggio dichiarato antiigienico e reso libero non può essere rioccupato se non dopo l'avvenuto risanamento igienico-sanitario e la conseguente rimozione delle cause di antiigienicità riscontrate.

La verifica della eliminazione delle cause che hanno determinato la dichiarazione di antiigienicità è eseguita dagli organi sanitari preposti.

La dichiarazione di antiigienicità è rilasciata ai fini del rilascio di certificazione per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di case popolari o su richiesta dei servizi sociali del comune al fine della assegnazione temporanea di alloggi.

### **ART. 70 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE**

Un alloggio è dichiarato dal Sindaco inabitabile quando ricorrano condizioni, sotto il profilo igienico-sanitario, di pericolo per la salute e l'incolumità degli abitanti, sentito il parere del responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della A.S.S. e del tecnico comunale preposto, secondo le rispettive competenze, per i seguenti motivi :

- alloggio improprio;
- insufficienti requisiti di superficie e di altezza interna utile dei locali;
- mancanza di servizi igienici;
- mancanza di acqua potabile.

Contestualmente alla dichiarazione di inabitabilità il Sindaco emette ordinanza di sgombero.

Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile ed i rapporti privatistici fra inquilini e proprietari, la dichiarazione di inabitabilità può essere richiesta dall'avente titolo ai soli fini fiscali.

## CAPITOLO 13 -CORTILI E CAVEDI

### ART. 71 - DIMENSIONI DEI CAVEDI

La realizzazione di cavedi è ammessa esclusivamente per consentire la diretta illuminazione ed areazione di servizi igienici, bagni, anticamere, corridoi di disimpegno.

I cavedi devono avere un'area e dimensioni con i lati non inferiori a quelle risultanti dalla seguente tabella:

Altezza media del cavedio	Area minima	Lato minimo
fino a mt 12	Mq 9	Mt 3
da mt 12 1 mt 18	mq. 12	Mt 3,50
da mt 18 ed oltre	mq. 16	Mt 4

L'altezza delle pareti dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del locale più basso illuminato dal cavedio stesso.

Dovrà essere disponibile un accesso all'area del cavedio mediante una porta di accesso comune.

Verso i cavedi è vietata la realizzazione di ballatoi, terrazze poggiali ecc.

Sono ammesse le coperture dei cavedi solamente se a vetri e quando l'area libera di ventilazione della copertura alla sommità equivale ad almeno 2/3 dell'area regolamentare del cavedio stesso.

Il suolo del cavedio dovrà essere sistemato in modo tale da consentire un facile ed efficace raccolta e scolo delle acque meteoriche.

### ART. 72 - DIMENSIONI MINIME DEI CORTILI INTERNE

L'ampiezza dell'area delle corti interne (cortili) non può essere inferiore alla quarta parte della somma delle superfici delle pareti che lo recingono.

Agli effetti del calcolo i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, anche se il vicino non ha ancora edificato, dovranno essere considerati come già chiusi da una parete continua avente le seguenti altezze massime:

-- Zona "A" centro storico : 10 m;

-- Zone "B" e "C" residenziali: 10 m;

Se però esistono fabbricati con altezza superiore si valuterà, nel computo dell'area da destinare a cortile, l'altezza effettiva.

La distanza fra le pareti opposte dei fabbricati o dei corpi di fabbrica nei cortili chiusi o aperti come previsto nel comma precedente, non potrà essere inferiore ad una volta e mezza l'altezza degli stessi.

Nel perimetro del cortile sono ammesse le rientranze, quando la loro profondità non sia maggiore dei 3/4 della lunghezza del lato aperto. In caso di profondità maggiore, la rientranza verrà



computata considerando altezza zero il lato aperto. Nel computo dell'area minima destinata a cortile, l'altezza considerata sarà quella pari alla media delle altezze delle pareti della rientranza.

L'altezza delle pareti, ai fini del calcolo delle superfici afferenti al cortile è misurata a partire dalla quota del marciapiede stradale all'intradosso del solaio dell'ultimo piano;

I balconi e gli altri sporti non dovranno avere una sporgenza sul cortile superiore a 2 m dal filo del fabbricato.

L'area destinata a cortile è considerata parte accessoria dell'edificio stesso, al fine di assicurare al fabbricato una sufficiente areazione ed adeguata esposizione solare.

Sull'area destinata a cortile possono eseguirsi delle costruzioni ad uso autorimessa privata e locali accessori delle abitazioni, quando le stesse rispondano ai seguenti requisiti:

- non superino in alcuna loro parte l'altezza di 3 m dalla quota del cortile;
- abbiano copertura piana e siano distanti dalle pareti perimetrali almeno 3 m;
- occupino complessivamente un'area non superiore ai 2/5 dell'area del cortile.

#### **ART. 73 - POZZI DI LUCE - CHIOSTRINE**

Sono ammessi i pozzi di luce che servano esclusivamente alla illuminazione ed alla areazione dei locali di abitazione ed il computo della superficie va calcolata secondo le indicazioni e le modalità stabilite per i cortili ponendo quale riferimento il pavimento del locale più basso che riceve aria e luce.

Verso i pozzi di luce dovranno prospettare esclusivamente locali ad uso abitazione ed accessori con la esclusione dei servizi igienici.

### **CAPITOLO 14 -SOPPALCHI**

#### **ART. 74 - SOPPALCHI - SUPERFICIE - ALTEZZA – AEROILLUMINAZIONE**

Le superfici dei soppalchi a balconata aperta sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti di area, sia inferiore che superiore, così come previsto dalla seguente tabella:

<b>rapporto superficie soppalco/ superficie locale in %</b>	<b>altezza utile netta in ml. sotto sopra</b>	<b>Destinazione d'uso Sotto Sopra</b>
25	2,20	S
	2,50	A
25	2,50	A
	2,20	S
25	2,50	A
	2,50	A
50	2,50	A
	2,50	A
	2,50	A

50	2,20	S
50	2,20	S
	2,50	A

Dove: S = SPAZI ACCESSORI DELL'ABITAZIONE

A = ABITAZIONI ED UFFICI

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di parapetto non inferiore a 1 metro.

L'altezza dei soffitti finiti con travature in legno o altro materiale sarà calcolata dal pavimento fino alla quota inferiore dell'impalcato se l'interasse fra gli elementi portanti è maggiore o tutt'al più uguale a 40 cm; se inferiore sarà calcolata alla quota inferiore della trave.

Per quanto riguarda la superficie finestrata valgono le norme di cui agli artt.58 e 59 del presente Regolamento.

#### **ART. 75 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI**

I locali interrati e seminterrati, così come definiti all'art. 101, che possono essere destinati ad uso abitativo, ma destinati esclusivamente a locali accessori di servizio, sono: lavanderie, servizi igienici, ripostigli, cantine, garage ecc.

L'altezza dei vani accessori, ad esclusione delle cantine e dei garage che saranno determinati dai singoli regolamenti edilizi locali, è di 2,40 m.

#### **ART. 76 - TAVERNE IN LOCALI SEMINTERRATI**

Nei locali seminterrati potranno essere ricavati locali ad uso abitativo temporaneo quali le taverne purchè le stesse rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano la pavimentazione isolata dal terreno mediante intercapedine d'aria ventilata di almeno 20 cm e pareti verticali completamente staccate dal terreno mediante intercapedine di 80 cm ventilata mediante grate;

- il vano sia fuori terra di almeno 100 cm dal piano di campagna e disponga di aperture finestrate prospettanti verso spazi liberi aventi superficie secondo quanto previsto per i locali di abitabili;

- dispongano di idonea canna di ventilazione sfociante oltre il tetto del diametro di 15 cm munita di impianto meccanico in grado di garantire l'immissione di un volume d'aria in un'ora.

- avere altezza interna netta di 2,5 m;

- ai fini della protezione da infiltrazioni di gas tellurici naturali quali il Radon ed il Toron dovranno essere predisposti idonei sistemi di impermeabilizzazione e di ventilazione mediante camini di efficace e provata funzionalità della intercapedine d'aria posta sotto la pavimentazione e delle pareti perimetrali interrate (potranno essere richiesti test finalizzati alla verifica della presenza dei gas sopraindicati).

#### **ART. 77 - SCALE PER USO COLLETTIVO O CONDOMINIALE**

I vani scala ad uso collettivo o condominiale, dovranno essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore ad un metro quadrato per ogni piano.

I gradini delle scale dovranno avere alzata e pedata regolamentare.

All'interno degli appartamenti non possono essere realizzate scale a chiocciola se non per l'esclusivo collegamento con cantine e locali che non posseggono le caratteristiche fisiche per essere resi abitabili. Le scale a chiocciola utilizzate per la comunicazione con taverne o locali accessori quali lavanderie, servizi igienici, ripostigli, ecc..devono avere un'apertura di diametro non inferiore a 1,2 m ed essere dotate di idoneo corrimano; i gradini devono contenere una pedata di dimensioni regolari; sono vietati i gradini a piè d'oca.

E' vietata l'apertura di porte direttamente sul vano scale quando la distanza fra il primo gradino e la soglia della porta risulta inferiore a 0,9 m.

Eventuali serramenti di chiusura che immettono sulle scale (porte taglia fumo e simili) non possono essere collocati all'inizio o alla fine della rampa senza che vi sia un'adeguato spazio di sosta avente almeno una profondità di 0,9 m.

#### **ART. 78 - SCALE CHE NON COSTITUISCONO PARTE COMUNE O NON SIANO DI USO PUBBLICO**

Esclusi i casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, la larghezza delle rampe di scale e dei pianerottoli di collegamento fra le varie zone dei locali di abitazione e l'esterno delle singole unità immobiliari non dovrà essere inferiore a 1 m al fine di consentire il passaggio orizzontale dei mezzi di soccorso (barella) con inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale.

I gradini devono avere la pedata rettangolare; sono vietati i gradini a piè d'oca, salvo i casi di recupero o ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti.

### **CAPITOLO 15 -NORME IGIENICO SANITARIE PER I CANTIERI**

#### **ART. 79 - OPERE DI DEMOLIZIONI DI FABBRICATI**

Nei cantieri ove si proceda alla demolizioni di muri e pareti, o si eseguano scavi per effetto dei quali sia previsto l'innalzamento e la produzione di polveri, dovranno essere posti in atto tutti i mezzi tecnici necessari quali l'annaffiatura delle parti in demolizione o l'uso di apposite trombe o di recipienti al fine di evitare danno o molestia agli abitanti vicini.

## **ART. 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI RESIDENZIALI**

Per l'esecuzione di opere murarie all'interno degli edifici di abitazione o di lavori all'interno delle proprietà condominiali e private il titolare dell'impresa o il concessionario delle opere dovrà segnalare all'amministrazione del condominio l'entità dei lavori da eseguire, le caratteristiche tecniche e di rumorosità dei macchinari impiegati per l'esecuzione delle opere previste, gli orari di messa in funzione di apparecchiature rumorose, l'inizio dell'esecuzione dei lavori ed i tempi previsti per la loro realizzazione.

Le notizie sopra indicate dovranno essere comunicate agli inquilini residenti con un preavviso di almeno 15 giorni mediante apposizione di cartello collocato in modo visibile.

## **CAPITOLO 16 -SCUOLE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO - ASILO NIDO PRIVATI - SERVIZI ALL'INFANZIA**

### **ART. 81 - SCUOLE PRIVATE**

Per quanto attiene ai requisiti igienico sanitari e degli standard dei locali adibiti a scuole private di ogni ordine e grado si rimanda al disposto della normativa per le scuole di indirizzo pubblico.

### **ART. 82 - ASILI NIDO PRIVATI**

Per quanto attiene ai requisiti igienico-sanitari e degli standard previsti per i locali adibiti ad asili nido privati comunque denominati e ovunque localizzati sul territorio comunale si rimanda al disposto normativo nazionale e regionale in vigore per gli asili comunali pubblici, ai criteri di autorizzazione e accreditamento stabiliti dall'Amministrazione Comunale e ai prerequisiti, ovvero condizioni indispensabili all'apertura di asili nido, riportati nella Carta dei servizi in gestione diretta

Rientrano in questa categoria di servizi anche i Nidi condominiali e aziendali.

Tutti i locali destinati a scuola, asili e simili privati dovranno possedere idonea destinazione d'uso e gli standard funzionali previsti e certificati dall'ASS 6.

Il personale addetto dovrà avere i requisiti professionali soggettivi previsti dalle vigenti norme in materia.

All'interno dei locali dovranno essere presenti ed esposti il regolamento del servizio e un apposito registro delle presenze giornaliera, compilato al momento dell'accettazione del bambino, riportante l'età del bambino e l'orario di frequenza

La presenza di un locale ad uso cucina per la preparazione e somministrazione di alimenti dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria e disporre di specifica autorizzazione rilasciata dall'ASS 6.

Dovrà essere adottato il menù approvato dall'ASS 6.

## **ART. 83 - LOCALI PER LA CUSTODIA TEMPORANEA DI BAMBINI E ATTIVITÀ AFFINI (SERVIZI ALL'INFANZIA )**

Sono ammesse attività imprenditoriali gestite da soggetti del terzo settore di accoglienza e custodia di bambini anche ad ore purchè svolte in locali con specifica destinazione d'uso e attrezzati secondo i criteri ed i parametri stabiliti per gli asili nido pubblici o da altra regolamentazione stabilita dal comune che tiene conto dell'età dei bambini frequentanti e dei loro bisogni specifici .

Non sono qui compresi i servizi quali centri vacanza per minori regolamentati dalla L.R. 3 luglio 2000 n. 13 art 7 comma 1 .

Il periodo massimo continuativo diurno fornito dal servizio non potrà essere superiore alle 5 ore e non potrà essere sostitutivo degli asili nido e/o delle scuole materne pubbliche o private.

All'interno dei locali vi dovrà essere presente ed esposto il regolamento del servizio ed un apposito registro delle presenze giornaliere, compilato al momento dell'accettazione del bambino nel quale venga indicato il nome, l'età, la data e l'orario di frequenza .

I servizi che accolgono bambini di età inferiore ai tre anni dovranno possedere i criteri di autorizzazione e accreditamento previsti dall'Amministrazione Comunale e il personale addetto dovrà avere i requisiti professionali soggettivi previsti dalle vigenti norme in materia .

Non sarà concessa l'attività di preparazione e somministrazione di pasti.

La presenza di un locale ad uso cucina per la preparazione e somministrazione di bevande fredde e calde o altri prodotti alimentari confezionati quali merendine ecc. dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

## **ART. 84 -CUSTODIA DI BAMBINI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE**

Non sarà permesso adibire ad uso della attività di "custodia bambini " abitazioni o locali di abitazione private considerate insalubri secondo i criteri previsti dal T.U.LL..SS. e dalle normative contenute nel presente regolamento d'igiene comunale,.

I locali e le pertinenze esterne dei fabbricati nei quali vengono custoditi i bambini dovranno essere mantenuti in buono stato di pulizia generale.

I gestori del servizio dovranno dichiarare in autocertificazione il rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza di locali, arredi e attrezzature poste sia all'interno dei locali che in pertinenze esterne e, in caso di appartamento inserito in condominio , disporre dell'approvazione dell'assemblea condominiale all'apertura del servizio

Se presenti animali questi devono essere vaccinati e mantenuti privi di parassiti

Per l'autorizzazione alla gestione del servizio è richiesta la disponibilità a permettere sopralluoghi da parte di personale dell'ASS 6 e dell'Amministrazione Comunale per verificare l'esistenza o il permanere delle condizioni autocertificate .

## **CAPITOLO 17 -STABILIMENTI BALNEARI - PISCINE - PALESTRE**

### **ART. 85 - PISCINE PER USO PRIVATO**

Le piscine fisse ad uso privato delle abitazioni o in condominio dovranno garantire, nella realizzazione degli impianti di controllo dell'acqua di balneazione, i medesimi parametri chimico fisici e batteriologici previsti per le piscine pubbliche dalle norme in vigore.

Per quanto riguarda gli scarichi delle acque di ricircolo e di pulizia dell'impianto valgono le norme previste dal D.to Leg.vo 152/2006 e dai regolamenti di fognatura comunali.

### **ART. 86 - PALESTRE PRIVATE AD USO PUBBLICO**

Le palestre private ad uso pubblico nelle quali vengono svolte attività ginniche e di informazione mirate alla divulgazione ed alla applicazione corretta delle attività ginniche finalizzate alla cultura del mantenimento del corpo, che non rientrino nella attività specifica o associata ad altre prestazioni dell'estetista, dovranno essere svolte da personale qualificato secondo le direttive ministeriali (ISEF o altro Istituto legalmente riconosciuto) ed in locali aventi le seguenti caratteristiche:

TIPO DI PALESTRA	FITNESS – AEROBICA	BODY BUILDING	DANZA - GINNASTICA- ALTRO
Aereazione e ventilazione dei locali	diretta 1/10 più 20 mc ora per persona	diretta 1/10 più 20 mc.ora per persona	diretta 1/10 più 20 mc. ora per persona
Altezza interna netta	m 3.00	m 3.00	m 3.00
Superficie per persona e/o macchina-attrezzo	m 4.00	m 4.00	m 4.00
Spogliatoio superficie per persona per sesso	m 1.60	m 1.60	m 1.60
Numero servizi igienici Divisi per sesso	n°1 ogni 30 o frazione	n°1 ogni 30 o frazione	n°1 ogni 30 o frazione
Docce divise per sesso	n°1 ogni 15 persone per gruppo servizi	n°1 ogni 20 persone per gruppo servizi	n°1 ogni 15 persone per gruppo servizi
Lavandini per gruppo servizi	n°2	n°2	n°2
Dotazione acqua	Calda e fredda	calda e fredda	calda e fredda

### **ART. 87 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP**

Le palestre private ad uso pubblico dovranno disporre, in relazione alle possibilità di fruizione e al tipo di attività ginnica praticabile da parte di persone portatrici di handicap, di spogliatoi e servizi

igienici conformi a quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n.236 (superamento delle barriere architettoniche).

Restano ferme le norme contenute nel D.M. sopra indicato.

## **CAPITOLO 18 -AUTORIMESSE**

### **ART. 88 - CARATTERISTICHE**

Oltre a quanto previsto dalle vigenti normative contenute nei regolamenti edilizi comunali e antincendio, le autorimesse interrato dovranno disporre di aperture tali da consentire un continuo e naturale ricambio dell'aria.

Qualora ciò non fosse realizzabile dovranno essere previsti idonei impianti di estrazione dei gas di scarico.

### **ART. 89 - AUTORIMESSE PER CARRI FUNEBRI**

Le autorimesse utilizzate per il ricovero dei carri funebri, oltre a rispondere ai requisiti richiesti dalle normative antincendio e di Pubblica Sicurezza dovranno avere i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- pavimenti lisci ed impermeabilizzati con piastrellatura o trattati con idonei materiali o vernici in modo da impedire l'assorbimento dei liquidi;
- pareti dipinte con pittura lavabile;
- dovrà essere disponibile all'interno o nelle immediate vicinanze una presa d'acqua;
- dovranno essere disponibili i mezzi e le attrezzature necessarie per la pulizia e la disinfezione delle superfici interne dei carri funebri e delle autorimesse.

### **ART. 90 - AUTORIMESSE PUBBLICHE**

Per quanto riguarda la realizzazione di autorimesse di uso pubblico ad un piano o multipiano valgono le disposizioni previste dalle norme di sicurezza e prevenzione di incendi.

Per quanto attiene ai sistemi di esalazione e ventilazione dei locali interrati ai fini dell'allontanamento convogliato dei gas di scarico valgono le disposizioni contenute nelle norme antinquinamento.

## **TITOLO V – IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

## **CAPITOLO 19 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AMBIENTI ADIBITI A LOCALI DI LAVORO**

### **ART. 91 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo tutti gli edifici, pubblici e privati, destinati ad attività lavorativa industriale, artigianale, commerciale, agricola, di prestazione di servizio e di deposito, o comunque di utilizzazione collettiva, anche se svolta temporaneamente o saltuariamente.

Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle vigenti norme riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Le caratteristiche dei luoghi di lavoro indicate all'art.7 del D.P.R.303/56 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere applicate anche per i locali di lavoro nei quali non è presente personale subordinato o ad esso equiparato.

### **ART. 92 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI**

I locali di cui all'articolo precedente sono così classificati:

Categoria C1: locali destinati all'attività propria dell'azienda, nella sua articolazione di lavorazione, attività amministrativa, magazzinaggio, commercio, attività di pubblico esercizio, prestazione di servizi, spettacoli o pubbliche riunioni di persone.

Categoria C2: locali accessori all'attività propria, comuni alle varie tipologie, che abbisognano di caratteristiche specifiche, pur non comportando la presenza costante o prolungata di persone: servizi igienici, docce, spogliatoi, mense, ambulatori aziendali, locali di riposo, locali tecnici, garage, corridoi.

Categoria C3: altri locali, non adibiti a postazione di lavoro, quali disimpegni, ripostigli, archivi, depositi in cui non sia previsto il frequente accesso di personale.

### **ART. 93 - REQUISITI PER PORTATORI DI HANDICAP**

Gli edifici sedi di aziende che occupano portatori di handicap o che sono comunque soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, devono possedere le caratteristiche di accessibilità previste dal D.M. 236/89; in particolare dovranno risultare accessibili tutti i settori produttivi ove il portatore di handicap può essere impiegato, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico; deve essere inoltre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

Gli edifici sedi di aziende diverse dalle precedenti devono comunque rispettare i criteri di adattabilità interna e accessibilità esterna previsti dalla normativa sopracitata.

Le pratiche edilizie dovranno sempre contenere una dichiarazione del professionista abilitato, accompagnata da una relazione attestante che l'edificio possiede i requisiti previsti dalla Legge 13/89, nonché di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla vigente normativa in materia.

Dovranno comunque essere soddisfatti i requisiti in materia di barriere architettoniche previsti dalla vigente normativa in materia.



#### **ART. 94 - CARATTERISTICHE STRUTTURALI**

Devono essere impiegati materiali che garantiscano un adeguato isolamento termico.

Nella realizzazione di superfici vetrate (pareti, porte, finestre) posizionate nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, vanno utilizzati materiali di sicurezza che in caso di rottura non diano luogo a dispersione di schegge.

In alternativa devono essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le superfici vetrate, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi (art.7 D.P.R. 303/56 e norma UNI 7697).

#### **ART. 95 - CARATTERISTICHE FONOASSORBENTI E FONOISOLANTI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Nella progettazione dei luoghi di lavoro occorre tener conto dei problemi di rumorosità, interna ed esterna agli edifici, in relazione alle destinazioni d'uso dei singoli locali (riflessione e riverbero di energia sonora prodotta all'interno dei locali; diffusione di rumore nell'ambiente esterno; diffusione di rumore dall'ambiente esterno all'interno dei luoghi di lavoro).

La documentazione di progetto dovrà indicare le soluzioni tecniche adottate e le caratteristiche fonoassorbenti/fonoisolanti dei materiali da costruzione che si intendono utilizzare (artt 41 e 46, comma 1, D.Lgs. 277/91).

In caso di modifica di destinazione d'uso in assenza di opere, il titolare dell'attività dovrà valutare se le strutture sono idonee ad assicurare l'isolamento acustico a tutela dell'ambiente esterno, adottando misure tali da evitare qualsiasi disturbo ai locali contigui o all'esterno.

#### **ART. 96 - PARETI**

Fatte salve eventuali esigenze di assorbimento dell'energia sonora, le pareti devono avere superficie liscia, di facile pulizia, ed essere tinteggiate con tinte chiare.

#### **ART. 97 - PAVIMENTI**

Devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili, antisdrucciolevoli e facilmente lavabili.

Quando, per comprovate motivazioni tecniche, il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato o unto, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato facilmente asportabili per le operazioni di pulizia.

Per i locali adibiti ad uffici il piano di calpestio deve essere mantenuto ad una altezza di almeno 15 cm dalla quota del terreno e realizzato con materiali che garantiscano un adeguato isolamento termico e dall'umidità, con una sottostante intercapedine aerata di almeno 20 cm, in conformità alla LR 44/85.

#### **ART. 98 - COPERTURE**

Le seguenti disposizioni si applicano nei casi previsti dal I comma del successivo articolo 113.

### “Pedonabilità delle coperture”

Le coperture devono essere realizzate con materiali che ne garantiscano la pedonabilità in sicurezza.

Qualora gli elementi di copertura (lastre in fibrocemento, elementi in materiale plastico traslucido, vetrate, ecc.) non offrano adeguate garanzie di resistenza, deve essere prevista la posa di una sottostante rete fissa di sicurezza, opportunamente calcolata ed ancorata a parti stabili del fabbricato, che tuteli dal rischio di caduta dall’alto nell’eventualità di uno sfondamento degli elementi di copertura soprastanti.

Deve essere prevista la realizzazione di elementi fissi di protezione contro il rischio di caduta dall’alto lungo il perimetro della copertura.

Tali elementi devono essere costituiti preferibilmente da parapetti fissi.

Qualora ciò non sia tecnicamente realizzabile, devono essere previsti punti o linee di ancoraggio per imbracature di sicurezza, conformi alla norma UNI EN 795, posizionati ad una congrua distanza dal perimetro della copertura, chiaramente identificati e non confondibili con altre installazioni, dislocati in modo tale da risultare immediatamente raggiungibili dai punti di accesso alla copertura e da consentire l’utilizzo delle imbracature di sicurezza in ogni punto della stessa.

### “Accessi alle coperture”

Deve essere prevista la realizzazione di uno o più punti di accesso sicuro alle coperture.

Tali accessi potranno essere costituiti da scale fisse, protette o da aperture verticali, orizzontali o inclinate, dimensionate sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare.

Le scale a pioli verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

I montanti dovranno sporgere almeno un metro dal punto di sbarco.

Le aperture dovranno in ogni caso garantire una superficie minima di passaggio pari a m<sup>2</sup> 0.50 ed una larghezza non inferiore a m 0,65.

Idonei accessi e sistemi di protezione anticaduta dovranno essere garantiti anche per il passaggio tra le diverse parti della copertura.

Le soluzioni adottate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate e dettagliatamente descritte negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione o Autorizzazione Edilizia che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

## **ART. 99 - ALTEZZA DEI LOCALI**

I locali della categoria C1 devono avere un’altezza non inferiore a 3,00 metri stabilita dall’art.6 D.P.R.303/56 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i locali da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, si applicano i limiti stabiliti dalla normativa regionale vigente (altezza non inferiore a 2,50 metri).

Quando necessità tecniche-aziendali lo richiedano può essere concessa deroga all'altezza minima prevista, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, purché non ci si trovi nelle seguenti condizioni:

- attività di cui all'art.33 del D.P.R.303/56;
- altre attività che possano comportare, a parere del Dipartimento di Prevenzione, operazioni pregiudizievoli per la salute degli addetti.

Per i locali di categoria C2 l'altezza media è definita negli articoli specifici.

Per i locali di categoria C3 l'altezza media è di almeno m 2,40.

## **ART. 100 - SUPERFICIE DEI LOCALI**

La superficie minima dei locali di categoria C1 deve essere tale da consentire una organizzazione del lavoro e una dislocazione delle attrezzature, delle zone di deposito, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità per la tutela e l'igiene degli addetti, dei materiali e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

Per i locali di categoria C2 la superficie minima è definita agli articoli specifici.

## **ART. 101 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI**

È vietato adibire a luoghi di lavoro locali chiusi interrati e seminterrati, salvo quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo. Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di esplosione, con sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature, o comunque in contrasto con norme di sicurezza e/o prevenzione incendi.

Dovrà essere verificata in via preventiva la presenza di gas nocivi (radon e toron) prima del rilascio della deroga (D.to L.vo 26.05.2000 n.241).

I lavori in locali sotterranei sono possibili, alle condizioni previste dal DPR 303/56 e dalla L.R. 44/85 e dal D.to Leg.vo 26.05.2000 n. 241.

I muri perimetrali a contatto con il terreno vanno protetti, mediante adatti materiali impermeabilizzanti (asfalto, intonaci di cemento e strato esterno di materiale arido, ecc.) contro l'umidità del suolo.

Presi come riferimento il "piano naturale del terreno" circostante l'insediamento (piano campagna per la situazione del fabbricato in zona pianeggiante - piano naturale del terreno per la situazione del fabbricato in zona non pianeggiante) ed il "piano orizzontale contenente la facciata interna del solaio di copertura" del locale in esame, si definisce:

- a) locale interrato quello ove la differenza (H) fra il "piano orizzontale contenente la facciata interna del solaio di copertura" e il "piano/piani naturale/i del terreno" è inferiore a 1,0 m.
- b) locale seminterrato quello ove la differenza (H) è compresa tra 1,01 m e 1,6 m.
- c) locale assimilabile a quello fuori terra quello ove la differenza (H) è maggiore di 1,6 m.

Per detti locali l'uso generalmente consentito è quello di deposito non presidiato e/o locali accessori.

Su richiesta può essere concessa deroga dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione al divieto sopra citato quando sussistano particolari esigenze tecniche sempre che dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive.

L'utilizzo dei locali interrati e seminterrati come deposito con presenza saltuaria di addetti, è ammesso nel rispetto delle condizioni previste per detti locali alle voci "Illuminazione" ed "Aerazione", con particolare riguardo al fatto che il computo delle superfici aero-illuminanti deve tenere conto della presenza di eventuali ostacoli rappresentati da cavedi o bocche di lupo provviste di grate, ecc.

Sono fatte salve le normative di sicurezza antincendio e le disposizioni vigenti in materia di vie di fuga ed uscite di emergenza.

## **ART. 102 - USCITE**

### Vie ed Uscite di Emergenza:

Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni; ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi in caso di pericolo.

Per i locali di pubblico spettacolo e gli impianti sportivi valgono le disposizioni specifiche (Circolare Min.Int.n.16/51; D.P.R.25/8/1989, D.M.18/3/1996 e D.M.19/8/1996).

Le vie di emergenza devono sempre condurre ad un luogo sicuro. Esse devono essere conformi alla normativa vigente ed alle prescrizioni eventualmente impartite dai VV.FF. e dall'ASS.

## **ART. 103 - SOPPALCHI AD USO LAVORATIVO**

Ai fini del rispetto dei requisiti prestazionali igienici, nonché per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, i soppalchi sono considerati come piani distinti e devono avere tutti i requisiti previsti dall'art. 74.

## **ART. 104 - SCALE DI ACCESSO**

La larghezza delle scale a gradini destinate al normale accesso ai luoghi di lavoro, compresi magazzini o depositi, va calcolata come per le vie e le uscite di emergenza (indicativamente: 80 cm fino a 50 persone servite, 120 cm fino a 100 persone, 60 cm in più ogni 50 ulteriori utenti), al netto dell'eventuale ingombro dovuto ad impianti servoscala o simili e delle parti di gradino aventi pedata con misure inferiori a 30 cm (es.: piè d'oca o scale a chiocciola).

Le scale devono essere provviste di parapetto normale o difesa equivalente, di gradini a pianta rettangolare con pedata minima di 30 cm e alzata massima di 17 cm. Sono ammessi gradini a forma trapezoidale (scale a chiocciola) purché la pedata, a 40 cm dal limite interno del gradino, non sia inferiore a 30 cm.

Le scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

Sulle tavole di progetto devono essere indicate:

- la larghezza delle uscite ed il verso di apertura di porte e portoni di tutti i locali;
- la larghezza, l'alzata e la pedata dei gradini delle scale.

## **ART. 105 - DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

### Servizi igienici (WC):

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.

Il numero di servizi igienici dovrà essere di almeno 1 ogni 10 addetti per turno lavorativo.

Nelle aziende che occupano meno di 10 dipendenti è ammessa la realizzazione di un unico servizio igienico per uomini e donne.

Dovrà essere prevista, di norma, la separazione dai locali lavorativi mediante antibagno, di dimensioni minime 1,20 x 1,0 m, fatta salva la deroga relativa ai servizi adibiti esclusivamente agli handicappati.

Ogni posto WC deve essere completamente separato dall'antibagno e possedere i seguenti requisiti strutturali:

- pavimento, pareti e porta, rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile;

- altezza delle superfici lavabili a parete di almeno 1,8 m;

- ventilazione di norma assicurata da finestratura di superficie pari ad almeno 0,5 mq. E' ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 10 ricambi/ora con aspirazione forzata che deve essere avviata (per ambienti ciechi) contestualmente all'accensione della luce o (per ambienti che beneficiano di illuminazione naturale, anche di tipo indiretto) all'apertura della porta di accesso e mantenuta per *adeguato tempo* dopo l'uscita della persona dal servizio.

### Lavabi :

Il numero dei lavabi non può essere inferiore ad uno per ogni 5 addetti per turno.

I lavabi devono essere dotati di idonei prodotti detergenti e materiali per asciugarsi e, se necessario, di acqua calda.

I lavabi devono disporre di uno spazio di almeno 60 cm per ogni posto; nel caso di lavandini collettivi in linea, l'interasse fra i due gruppi di distribuzione dell'acqua deve essere di almeno 60 cm; nel caso di lavandini collettivi circolari multipli a centro locale, ad ogni gruppo di distribuzione dell'acqua devono corrispondere almeno 60 cm di circonferenza utile.

### Docce:

Le docce sono obbligatorie per quelle attività nelle quali i lavoratori siano esposti a materie particolarmente insudicanti o lavorino in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive o infettanti.

Le docce, indicativamente nel rapporto di 1 per ogni 5 addetti per turno, vanno separate per sesso o comunque devono essere adottati accorgimenti atti a permetterne un utilizzo separato.

Ogni singolo locale doccia deve avere le dimensioni minime di 1,0 x 2,0 m.

Al suo interno, il posto doccia va separato dallo spazio in cui il lavoratore deve potersi rivestire senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene.

Le caratteristiche strutturali dei locali doccia sono le stesse previste per i locali WC ai punti sopra citati.

Deve essere garantita l'erogazione di acqua calda in quantità sufficiente e la dotazione di prodotti detergenti e materiali per asciugarsi.

**ART. 106 LOCALI DI RIPOSO - REFETTORI E MENSE - CAMERA DI MEDICAZIONE - AMBULATORIO AZIENDALE**

Spogliatoi e locali di riposo:

Di norma presenti e da non identificarsi con l'antibagno.

Sono obbligatori qualora il personale debba indossare specifici abiti di lavoro o motivazioni di salute o decenza lo impongano e nel caso di lavorazioni che comportano sviluppo di fumi, lavorazioni insudicianti, polverose o infettanti in genere.

Gli spogliatoi devono essere separati per sesso e idoneamente arredati con armadietti che permettano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti.

Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambe i sessi.

Gli armadietti dovranno essere comunque messi a disposizione degli addetti a prescindere dalla realizzazione del locale spogliatoio.

Nel caso di lavorazioni pericolose o insudicianti deve essere messo a disposizione di ogni addetto il doppio armadietto separato per gli abiti da lavoro e gli abiti civili.

Gli spogliatoi dovranno possedere le seguenti caratteristiche strutturali:

- altezza libera interna di almeno 2,4 m e larghezza minima di 1,8 m;
- superficie utile in pianta non inferiore a 1,2 mq per ogni addetto;
- di norma vanno assicurate la illuminazione e l'aerazione naturali di tipo diretto per una superficie pari ad almeno 1/10 della superficie utile in pianta. E' ammessa una ventilazione artificiale che garantisca almeno 5 ricambi/ora;
- devono essere riscaldati nella stagione fredda.

I locali di riposo devono essere previsti quando la salute e la sicurezza dei lavoratori lo richiedano; detti locali devono rispondere ai criteri di illuminazione ed aerazione previsti per i luoghi di lavoro e vanno dotati di tavoli e sedie con schienale in funzione del numero degli addetti; In questi locali è vietato fumare.

Cucina :

Di norma deve possedere i requisiti strutturali seguenti :

- altezza libera interna di norma non inferiore a 3,0 m;
- illuminazione e ventilazione naturali di tipo diretto non inferiore a 1/10 della superficie utile in pianta;
- pareti e pavimenti piastrellati (le pareti fino a 2,0 m di altezza), serramenti rifiniti in modo da risultare facilmente lavabili e disinfettabili;
- va previsto uno spogliatoio, un locale WC completo di antibagno dotato di porta a chiusura automatica, ad utilizzo esclusivo del personale addetto alla cucina;
- idoneo deposito per le derrate alimentari annesso alla cucina.

Mensa :

Obbligatoria per le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono in sede durante gli intervalli di lavoro per la consumazione dei pasti.

Indipendentemente dal numero di addetti che rimangono in sede per la consumazione dei pasti é opportuno che la ditta provveda ugualmente a destinare un locale a questo uso.

Dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche strutturali:

- altezza libera interna pari ad almeno 2,5;
- superficie utile in pianta non inferiore a 1,5 mq per ogni persona contemporaneamente presente nel locale;

- illuminazione e ventilazione naturali di tipo diretto pari ad almeno 1/10 della superficie utile in pianta;

- reparto self-service piastrellato fino ad almeno 2,0 m di altezza e dotato di lavabo se non ne esistono altri nelle vicinanze;

- pareti e pavimenti rifiniti in guisa da permettere una facile pulizia, le pareti devono essere tinteggiate in colore chiaro.

Dovrà essere inoltre presente un locale ad uso camera di medicazione/ambulatorio aziendale avente minimo 12 mq di superficie, facilmente accessibile, fornito di sufficiente aerilluminazione naturale, altezza non inferiore a 2,50 m e riscaldato nella stagione fredda.

I locali di pronto soccorso e le camere di medicazione devono essere facilmente accessibili con barelle e devono essere collocati nell'ambito dell'insediamento, in posizione tale da essere rapidamente raggiungibili dai posti di lavoro, nonché razionalmente ubicati rispetto agli accessi carrabili dell'insediamento.

#### **ART. 107 - RISCALDAMENTO - AERAZIONE DEGLI AMBIENTI**

I locali di lavoro devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta. Fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione, valutate dal Dipartimento di Prevenzione, le temperature minime da assicurare sono le seguenti:

- temperatura minima: 16°C;
- per lavori sedentari: 18°C÷20°C;
- per docce e spogliatoi: 20°C.

#### **ART. 108 - AERAZIONE DEGLI AMBIENTI**

Per ogni tipologia urbanistica d'uso dell'insediamento si definiscono di seguito i seguenti parametri vincolanti:

Locali ad uso produttivo e/o commerciale: es. attività di produzione in genere, laboratori, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc..

a) Aerazione naturale di tipo diretto:

La superficie aerante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- a.1) 1/20 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino a 1000 mq;
- a.2) 1/24 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq e fino a 3000 mq;
- a.3) 1/60 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq e fino a 5000 mq;
- a.4) 1/100 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq.

Dai valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati.

Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a diretto contatto con l'esterno in modo da garantire un omogeneo ricambio d'aria; i comandi di apertura devono essere di facile uso ed accesso.

Qualora le finestre a parete siano costituite solo dalla quota utilizzata per la visuale esterna, di cui al punto a), primo capoverso, del paragrafo "Illuminazione", le stesse devono risultare apribili.

b) Aerazione artificiale:

A compensazione della aerazione permessa dalla quota finestrata utilizzata per la visuale esterna è ammessa la aerazione artificiale, che può ottenersi tramite ventilazione o condizionamento. L'aerazione artificiale deve comunque intendersi come ricambio d'aria generale e non come mezzo di allontanamento di inquinanti specifici, a meno che gli impianti di aspirazione localizzata di tali inquinanti risultino adeguati quanto a portata e vengano attivati con continuità, a prescindere dalle lavorazioni eseguite.

I ricambi d'aria devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare by-pass nella circolazione dell'aria o sacche di ristagno e non arrecare disturbo agli operatori.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai criteri di seguito indicati.

Sia per la ventilazione che per il condizionamento i punti di captazione all'esterno devono prelevare l'aria da zone non inquinate.

Locali ad uso direzionale: (es. attività a carattere amministrativo, banche, uffici, studi professionali, etc.)

a) Aerazione naturale di tipo diretto:

La superficie aerante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

a.1) 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino a 1000 mq;

a.2) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq e fino a 3000 mq;

a.3) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq e fino a 5000 mq;

a.4) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq.

Dai valori sopra citati sono esclusi i contributi dovuti a porte o assimilati. Le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne. Le aperture devono presentare comandi di apertura di facile uso ed accesso.

b) Aerazione artificiale:

E' ammessa l'aerazione artificiale mediante condizionamento e comunque, in via generale, è preferibile adottare la ventilazione naturale di tipo diretto.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere forniti di dispositivi

automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai criteri di seguito indicati e devono prelevare l'aria esterna da zone non inquinate.

I gruppi di trattamento dell'aria e le relative canalizzazioni devono essere inoltre adeguatamente isolati allo scopo di evitare la diffusione del rumore.

Locali ove la presenza di addetti é a carattere saltuario: es. depositi e magazzini non presidiati.

a) Aerazione naturale di tipo diretto:

La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

a.1) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino a 400 mq;

a.2) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.

Nei valori sopra citati sono computabili i contributi dovuti a porte o assimilati.

Generalmente le aperture devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne e presentare comandi di apertura di facile uso ed accesso.

b) Aerazione artificiale:

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici sopra citate, é ammesso il ricorso all'aerazione artificiale con portata di almeno 2 ricambi orari.



I locali ciechi, di superficie inferiore a 8,00 mq qualora non siano utilizzati per il deposito di materiali che presentano particolari rischi di incendio o che possano dar origine ad emissioni di esalazioni nocive, possono essere privi di ventilazione artificiale; in tal caso deve essere comunque garantita la realizzazione di sufficienti aperture di ventilazione alla base ed alla sommità delle porte di ingresso.

Specifiche tecniche impianti di aerazione:

A) Impianti di condizionamento:

Immissione di aria esterna non inferiore a 20 mc/ora per persona. Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori presenti contemporaneamente in ogni singolo locale.

La velocità dell'aria nelle zone destinate al lavoro oppure occupate dal pubblico, non deve superare gli 0,15 m/sec nella fascia compresa tra il pavimento e i 2,0 m di altezza. Tuttavia, nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso che queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità dell'aria maggiori, fino al valore di 0,7 m/sec, purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone stesse.

La temperatura e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro i seguenti limiti:

1 - nei periodi nei quali non é necessaria la refrigerazione dell'aria la temperatura interna deve mantenersi nell'intervallo di 18 ÷ 20 °C con umidità relativa compresa tra il 40% e il 60%;

2 - nei periodi nei quali é necessaria la refrigerazione dell'aria la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7 °C con umidità relativa compresa tra il 40% e il 60%.

B) Impianti di ventilazione:

Immissione di sola aria esterna, a temperatura adeguata, con portata non inferiore a 32 mc/ora per persona.

Come valore di velocità dell'aria nelle zone destinate al lavoro o al pubblico vengono adottati i limiti fissati per l'impianto di condizionamento.

La temperatura e l'umidità dell'aria all'interno dei locali di lavoro devono comunque rimanere entro l'intervallo di benessere.

Normativa di Riferimento: D.P.R. 19/03/1956 N° 303, Art. 9, Norma Uni 8852, Gennaio 1987, Norma Uni 10339, Giugno 1995.

## **ART. 109 - ILLUMINAZIONE NATURALE**

Per ogni destinazione d'uso dell'insediamento si definiscono di seguito i seguenti parametri vincolanti:

a) Illuminazione naturale di tipo diretto:

Locali ad uso produttivo, commerciale, direzionale, servizi: (es. attività di produzione in genere, laboratori, studi professionali, magazzini presidiati, negozi, grandi magazzini, ecc.)

La superficie finestrata per l'illuminazione naturale diretta di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

a.1) 1/10 della superficie utile di calpestio, per locali con superficie utile in pianta fino a 1000 mq;

a.2) 1/12 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 1000 mq e fino a 3000 mq;

a.3) 1/30 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 3000 mq e fino a 5000 mq;

a.4) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 5000 mq.

In ogni caso deve essere garantita la presenza di aperture finestrate trasparenti della superficie minima di 1,00 mq., indicativamente ogni 20 metri di sviluppo lineare del fabbricato, posizionate ad una quota non superiore a 1,30 metri dal pavimento, al fine di permettere la visuale esterna; ove il lay out dell'edificio non consenta il rispetto delle distanze indicate, le superfici vetrate potranno essere realizzate sulla parte superiore delle porte di uscita all'esterno.

Deve essere garantito il facile e sicuro accesso per la pulizia delle superfici illuminanti a soffitto.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce offerto dal vetro incolore e trasparente; per coefficienti di trasmissione più bassi è necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

Dal calcolo delle superfici illuminanti sono escluse le vetrate posizionate ad una quota inferiore a 90 cm. rispetto al piano campagna.

Qualora l'edificio sia orientato in modo che tramite le finestrate si abbiano fenomeni di abbagliamento e/o sovraccarico termico, si deve provvedere alla loro idonea schermatura (persiane o altro sistema).

Locali ove la presenza di addetti è a carattere saltuario: es. depositi / magazzini non presidiati

La superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

a.1) 1/30 della superficie utile di calpestio per locali con superficie utile in pianta fino a 400 mq.

a.2) 1/50 della superficie utile di calpestio per la parte eccedente i 400 mq.

Nei locali interrati dove l'illuminazione naturale è garantita da aperture a pozzo (bocche di lupo), va computata la superficie minore calcolata tra quella della bocca del pozzo e quella della finestra che si affaccia sul pozzo stesso.

Deroghe ai valori in precedenza riportati possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze tecniche. Tale affermazione va intesa nel senso che la deroga potrà essere concessa solo nell'ipotesi che il processo produttivo, per le particolarità sue proprie, debba necessariamente svolgersi in locali illuminati artificialmente e non anche quando le esigenze derivino dalla organizzazione tecnica o economica né dalla collocazione urbanistica delle singole aziende (Cass. Sez. 3, 16/11/84, Sentenza N. 9664).

#### b) Illuminazione artificiale:

L'intensità, la qualità la distribuzione delle sorgenti luminose devono essere idonee allo svolgimento del compito visivo. In ogni caso la tipologia delle sorgenti luminose e la loro ottica dovranno essere tali da non recare danno alle persone.

Nelle postazioni di lavoro dove sia necessaria una illuminazione localizzata, il rapporto illuminotecnico generale e localizzato non deve essere inferiore a 1/3.

Devono essere assicurati i seguenti valori minimi di illuminazione sul posto di lavoro:

<b>IMPEGNO E COMPITO VISIVO</b>	<b>LUX</b>
Minimo	200
Medio	300
Fine	1000
Finissimo	1500

Per i posti di lavoro a videoterminale, si veda l'articolo seguente.

L'indice di resa cromatica deve essere adeguato al compito visivo e alla riconoscibilità delle segnalazioni di sicurezza.

La temperatura di colore deve essere correlata al livello di illuminamento.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che possano ostacolare il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere devono esistere mezzi di illuminazione di emergenza e di sicurezza.

Le indicazioni tecniche sono contenute nella UNI 10380 del Maggio 1994.

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

#### **ART. 110 - POSTI DI LAVORO A VIDEO TERMINALE**

I posti di lavoro a videoterminale devono esser concepiti e realizzati in accordo con quanto previsto dall'allegato VII al D.Lgs.626/94 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. 02.10.2000 (linee guida d'uso dei videotermini ).

#### **ART. 111 - MAGAZZINI**

Per magazzini si intendono locali destinati a stoccaggio di materie prime, intermedi di produzione, imballaggi, prodotti finiti, cui abitualmente si accede durante lo svolgimento della attività propria dell'azienda.

I magazzini devono avere i medesimi requisiti dei locali di lavoro (categoria C1), con possibilità di riduzione dei parametri di illuminazione naturale qualora il tipo di materiale stoccato risenta negativamente dell'esposizione alla luce. Deve peraltro essere presente una luminosità sufficiente all'ispezione e alla movimentazione senza rischi del materiale. La ventilazione naturale deve essere assicurata; se il materiale in stoccaggio è suscettibile di rilasciare sostanze tossiche o comunque pericolose, va assicurato anche un ricambio d'aria artificiale progettato opportunamente in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze in questione.

#### **ART. 112 - DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI CHIMICI, FISICI O BIOLOGICI**

Deve essere data applicazione a quanto previsto dal capo II D.P.R.303/56, dal D.Lgs.626/94, dal D.Lgs.230/95, dal R.D. 147/27, dal D.Lgs.277/91 e ad ogni altra normativa specifica riguardante la difesa della salute dei lavoratori.

L'organizzazione degli spazi di lavoro deve essere tale da ridurre comunque al minimo il numero dei lavoratori esposti a rischio.

La progettazione dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti deve essere consona agli obiettivi di protezione dei lavoratori dai rischi dell'esposizione a rumore, assicurando nel contempo il rispetto dei limiti di rumorosità in esterno fissati dalla normativa vigente nazionale e/o dalla zonizzazione comunale; il rumore inoltre non deve essere propagato ai locali di attività lavorative contigue. A tal fine, nella progettazione devono essere considerati i valori di potenza sonora delle macchine da installare, il loro numero, le caratteristiche di fonoisolamento e fonoassorbimento dei materiali di costruzione.

I materiali impiegati in funzione fonoassorbente non devono contenere fibre di amianto e devono comunque essere scelti e installati in modo da non rilasciare nell'ambiente di lavoro fibre o

sostanze volatili, né liberare fumi tossici in caso di incendio. Per le fibre di vetro, le norme per la corretta applicazione sono contenute nella Circolare n.23/92 del Ministero della Sanità.

Nella canalizzazione all'esterno di flussi d'aria contaminati da inquinanti che si producono durante lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, i procedimenti di lavorazione, i processi di combustione, fatta salva l'applicabilità del D.P.R.203/88, deve in ogni caso esser garantita una buona dispersione degli stessi in atmosfera e l'assenza di disturbo alle persone abitanti nelle vicinanze, attraverso una opportuna collocazione degli estrattori e dei camini.

## **ART. 113 - FASCICOLO DELL'OPERA**

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 494/96, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### **CAPITOLO 20 - SANZIONI**

#### **ART. 114 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi della Legge Regionale 12.02.2003, n. 4 e dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.11.2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25, 00 a € 500, 00.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1989, n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio l'inoltro della notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

#### **ART. 115 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido per il pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

#### **ART. 116 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a €50, 00, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma precedente.

#### **ART. 117 – RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio competente con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio competente scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il funzionario responsabile del Servizio competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento comprensivo delle spese di notifica, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### **ART. 118 - SANZIONI ACCESSORIE DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE O CESSARE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE**

Alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere, di occupazione di spazi abusivi o di opere realizzate in contrasto con le norme del presente Regolamento.

#### **ART. 119 – SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei casi di:

- a) inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal presente Regolamento fino al momento del loro adempimento.

#### **ART. 120 – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA**

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione di cui all'art. 116 del presente Regolamento.

#### **ART. 121 – ABROGAZIONI**

Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.